

Quaderni dell' AGRO

6, primavera 2016

Antonio Caiazza
*Carboneria e moti liberali
del Risorgimento a Sarno e nell'Agro*

Martina Nacchia, Giuseppina Stanzione
L'industria Buscetto

Speciale Carisal
Per la crescita e il benessere della comunità

Francesco G. Forte
Garantismo e lotta alla corruzione nell'azione parlamentare di Luigi Angrisani

Pino Musi
Architettura rurale nella Valle del Sarno

Tommaso Indelli
*La condizione delle persone, dei beni ecclesiastici e
la repressione degli illeciti "religiosi" nel Regno di Sicilia*

Roberta Bisogno
Sgruttendio da Scafati. Un poeta misterioso

Ritratti: Carlo Preziosi
«In quel momento compresi che era posseduto»

ISBN 978-88-7341-243-4



9 788873 412434

€ 9,00 [Enti e istituzioni € 12,00]

6, primavera 2016

Quaderni dell'Agro - documenti e studi

oèdipus

Quaderni dell' AGRO



documenti e studi

oèdipus
6, primavera 2016

3. Vincenzo Esposito. *Editoriale*
5. Antonio Caiazza. *Carboneria e moti liberali del Risorgimento a Sarno e nell'Agro (II)*
35. Martina Nacchia–Giuseppina Stanzione. *L'industria Buscetto*
45. Speciale Carisal. *Per la crescita e il benessere della comunità*
57. Francesco G. Forte. *Garantismo e lotta alla corruzione nell'azione parlamentare di Luigi Angrisani (I)*
65. Pino Musi. *Architettura rurale nella Valle del Sarno*
75. Tommaso Indelli. *La condizione delle persone, dei beni ecclesiastici e la repressione degli illeciti "religiosi" nel Regno di Sicilia*
107. Roberta Bisogno. *Sgruttendio da Scafati. Un poeta misterioso*
118. Ritratti: Carlo Preziosi. «*In quel momento compresi che era posseduto*»

L'antropologia culturale si occupa del presente. L'oggetto del suo studio è l'attualità ma soprattutto sono gli esseri umani che in questo presente agiscono vivendo. Si occupa delle storie degli uomini che vivono nel tempo presente.

Nelle riflessioni sul concetto di *folklore* il tempo è fondamentale in quanto lo studio delle Tradizioni popolari non potrà occuparsi né del passato né del futuro ma "banalmente" si occuperà di ciò che accade nel presente. Le tradizioni sono quelle che si svolgono qui ed ora, percepibili dai nostri sensi.

Ma così, si potrebbe obiettare, il termine «tradizione» perde di significato. Che ne sarebbe, se così fosse, di tutte quelle ricette tradizionali e di quelle vecchie «storie estratte dal giacimento degli aneddoti familiari» che stavano tanto a cuore agli anziani? Cosa resterebbe di quelle usanze familiari che nonni, zii e parenti insegnavano ai piccoli? Oppure di quei precetti e comportamenti rituali che in occasione di eventi festivi bisognava osservare e tenere? Insomma, ogniqualvolta il termine «tradizione» entra a far parte di un contesto linguistico o sociale, sembra inevitabile associare ad esso un riferimento a ciò che c'era prima: è tradizione tutto ciò che è giunto immutato fino a noi dal passato; i nostri antenati lo facevano già! Inoltre, fatto di non secondaria importanza, al termine «tradizione», socialmente e linguisticamente utilizzato, viene sempre associato anche il futuro. Ciò che c'era prima, se è veramente «tradizione», dovrà continuare ad esistere anche in avvenire: una ricetta di cucina, un modo di fare oppure una festa non importa. L'importante è che gli uomini di domani sappiano che qualcosa li accomuna a quelli di ieri.

E quelli di oggi? Sembra proprio che in questa visione delle cose l'umanità che vive nel presente c'entri poco o niente. È come se si limitasse a guardare compiaciuta, da un osservatorio privilegiato, il passaggio della «tradizione» dall'ieri al domani.

Tuttavia, dal punto di vista demo-antropologico contemporaneo, le cose sembrano andare diversamente perché, in questo apparente movimento dal passato al futuro il ruolo preponderante viene svolto proprio nel presente, dagli uomini e dalle donne che in esso operano.

Il termine «tradizione» è sinonimo di *folklore* e di cultura popolare. Se tutto ciò

è comprensibile, non è difficile ammettere che le «tradizioni» siano il frutto, oggi come ieri, di quel processo di patrimonializzazione che le iscrive tra quell'insieme di «cose» materiali e immateriali che definiamo come «patrimonio culturale». Cosa questa estremamente interessante in quanto fa appalesare, in maniera diretta, la dimensione politica ed economica dei processi culturali. È una questione di potere. È grazie ad esso che si può decidere, anche in maniera dialetticamente severa, scontrandosi con fazioni ideologiche avverse, cosa possa far parte e cosa escludere da ciò che consideriamo la base della nostra identità culturale individuale e collettiva.

L'idea che abbiamo di noi, del nostro territorio, del «nostro» mondo.

[In questo fascicolo]

La seconda parte del saggio di Antonio Caiazza sui moti carbonari e liberali nell'Agro sarnese passa in rassegna gli eventi di un anno fatidico per la nostra storia (e non solo per essa): il 1848. Lo scritto si raccomanda, oltre che per l'acume analitico dell'autore, per la ricchezza documentaria.

Un profilo del marchio GAETANO BUSCETTO, nato nel 1946, le cui (ardite) costruzioni meccaniche sono oggi presenti nei siti di mezzo mondo, dalla California all'Iran, dal Cile al Ghana

Alcuni aspetti solo in apparenza marginali della operatività politica del senatore Luigi Angrisani (1905-1978), ma in realtà tali da potersi considerare anticipatori sia delle successive diatribe su garantismo, corruzione *et similia* (così nella palude dei politici di professione come nella società), sia degli esiti legislativi sugli stessi temi già scaturiti o in via di discussione. I parte

Si tracciano le modalità con le quali il ruolo innovativo assunto dalla Fondazione Carisal nella promozione e realizzazione di progetti in partenariato con enti territoriali, riesca a produrre significativi impatti sociali e ad attivare un virtuoso effetto moltiplicatore delle proprie risorse economiche.

Il saggio di Tommaso Indelli analizza, attraverso l'esame della legislazione del regno normanno e delle costituzioni di Federico II di Svevia, la condizione delle persone e dei beni ecclesiastici nel Regno di Sicilia, tra l'XI e il XIII sec. L'indagine si propone di esaminare la tutela speciale riservata, dal legislatore normanno-svevo, alla fede e ai principi religiosi, in un'ottica di "collaborazione" trono-altare, attraverso la normativa penale in materia "familiare" e di repressione dell'eresia.

Con la pubblicazione (e l'immediato successo) de *La torbia a taccone* divenne noto, a partire dal 1646, il nome di Felippo Sgruttendio da Scafati. Ma, appunto, solo il nome. Della vita, appena qualche traccia, ricavata da indagini di studiosi del XIX e XX secolo. Di questo si dà conto qui, assieme alla riproduzione di alcuni sonetti parodici del misterioso (e importante) poeta.

Un racconto curioso e lieve, attento alle dinamiche (di sapore antropologico) presenti nella crisi (identitaria) nella quale sprofonda un giovane "fascinato" dai suoni e dai canti propri delle terre del Sarno.

Immagini tratte dal reportage su «Le terre del Sarno», del grande fotografo Pino Musi, poi raccolte nel volume *Metonimie* (2003). Mura diroccate, capanne, costruzioni essenziali per chi lavora i fertili campi del nostro entroterra.



La condizione delle persone, dei beni ecclesiastici e la repressione degli illeciti “religiosi” nel Regno di Sicilia, *attraverso l’analisi della sua legislazione (XII-XIII sec.)*

TOMMASO INDELLI

Premessa.

Esaminare la legislazione del Regno normanno-svevo, in materia di tutela e disciplina del fenomeno religioso, presuppone una breve disamina sui fondamenti del potere politico nell’Italia meridionale (XI-XIII sec.) e sui rapporti tra quest’ultimo e il potere ecclesiastico. È palese che i re normanno-svevi avevano con la religione cattolica e la gerarchia ecclesiastica rapporti complessi di potere ed interesse che, indubbiamente,

oltrepassavano le intime convinzioni spirituali dei singoli¹.

Bisogna, poi, distinguere tra l’Italia meridionale peninsulare - Principato di Capua e Ducato di Puglia e Calabria - e la Contea di Sicilia, che si estendeva nella Calabria meridionale, fino al fiume Sinni, e che costituivano le tre grandi articolazioni amministrative del Regno². Non si può comprendere il rapporto tra religione cattolica e potere normanno-svevo in Italia meridionale, se non si tiene conto che lo stesso originò “legalmente” da un’investitura “feudale”, fatta da papa Niccolò II (1059-1061), il 24 giugno del 1059, nel sinodo di Melfi, a favore di Roberto il Guiscardo († 1085). In base a tale investitura, il Regno normanno e, poi, svevo, almeno per il Papato, ebbe sempre la natura “costituzionale” di appendice del più vasto *Patrimonium Petri*, di cui la Chiesa era esclusiva titolare, in base alla *Donatio constantiniana* del IV sec.³.

L’obbligo di proteggere la fede cattolica e di salvaguardare i privilegi del clero meridionale, secolare e regolare, rientrava nei doveri giuridici dei re, in quanto “vassalli” della Sede Apostolica, *curatores* o *procuratores* di un bene, il Regno, che la Chiesa riteneva di sua esclusiva pertinenza.

Violare questi doveri significava tradire il giuramento prestato da Roberto e dai suoi successori nelle mani del pontefice e macchiarsi di “fellonia”, dal momento che la difesa della fede rientrava nell’espresso e specifico impegno assunto all’atto dell’investitura⁴.

1 G. D. Fonseca, *La Chiesa*, in “Normanni popolo d’Europa”, Venezia 1994, pp. 167 ss.

2 G. D. Fonseca, *o. c.*, pp. 167 ss., sulla conquista normanna si vedano le seguenti opere generali, AA. VV., *I caratteri originari della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno* (1030-1130), a cura di R. Licinio e F. Violante, Bari 2006, AA. VV., *I Normanni popolo d’Europa 1030 - 1200*, a cura di M. D’Onofrio, Venezia 1994, G. Amatuccio, *Mirabiliter pugnauerunt*, Napoli 2003, pp. 55 ss., R. A. Brown, *Storia dei Normanni*, Bologna 2010, pp. 35 ss., M. Caravale, *Il Regno normanno di Sicilia*, Napoli 1966, F. Chalandon, *Historie de la domination normanne en Italie et en Sicilie*, New York 1907, M. Chibnall, *I Normanni da guerrieri a dominatori*, Genova 2000, P. Costanzo, *La contea normanna di Aversa*, Salerno 1976, D. Crouch, *I Normanni. Storia di una dinastia*, Roma 2004, V. Cuomo, *I Normanni alla conquista dell’Italia meridionale*, Napoli 2007, E. Cuozzo, *Cavalieri alla conquista del sud, studi sull’Italia Normanna*, Bari 1998, dello stesso Autore, *Quei maledetti Normanni*, Napoli 1989, V. D’Alessandro, *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello stato normanno e sui rapporti col papato*, Palermo, 1969, P. Delogu, *I Normanni in Italia*, Napoli 1994, M. Fuiano, *Lineamenti di storia del Regno normanno di Sicilia*, Napoli 1960, H. Houben, *I Normanni*, Bologna 2013, dello stesso Autore, *Mezzogiorno Normanno-svevo, monasteri, castelli, Ebrei e Musulmani*, Napoli 1996, T. Indelli, *La conquista normanna del meridione d’Italia. Dall’arrivo dei primi conquistatori alla fondazione del Regno*, Salerno 2010, M. Kensington, *Storia dei Normanni*, Roma 2004, P. Louth, *La civiltà dei Germani e dei Vichinghi*, Ginevra 1977, V. Monti, *Lo Stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche*, Trani 1945, pp. 50 ss., E. Pontieri, *Tra i Normanni nell’Italia meridionale*, Napoli 1935.

3 Sembra che Niccolò II, al momento dell’investitura del Guiscardo, facesse espresso riferimento giuridico alla “Donazione di Costantino” del IV sec. Questo documento, un falso elaborato dalla cancelleria pontificia nell’VIII sec., attribuiva al papa la sovranità su tutti i territori dell’Occidente europeo, già appartenuti all’impero romano.. È molto probabile che Niccolò II, oltre che alla “Donazione di Costantino”, facesse riferimento, per legittimare l’investitura del Normanno, anche ad altre “concessioni imperiali”, come quella dell’imperatore carolingio Ludovico I (814-840) che aveva concesso al papa la sovranità sulle terre di Capua, Benevento, Teano, Aquino, Sora e Arce (817) e su tutti gli altri possedimenti pontifici nel Mezzogiorno. Quest’ultima “donazione” fu confermata anche dai successori di Ludovico: Ottone I (962), Enrico II (1024), Corrado II (1037) e Enrico III (1046). Sui problemi connessi all’interpretazione e all’ “uso politico” della “Donazione di Costantino” da parte del papato, R. Ajello, *L’esperienza critica del diritto. Lineamenti storici. I. Le radici medievali dell’attualità*, Napoli 1999, pp. 404 ss., *Constitutum Constantini*, a cura di H. Fuhrman, in *Monumenta Germaniae Historica, Fontes iuris Germanici antiqui*, X, Hannoverae 1968, pp. 38 ss., F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell’ancien régime*, Napoli 1996, p. 63, dello stesso Autore, *La Rinascita dello Stato*, Bologna 2010, pp. 304 ss., D. Maffei, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, 1964, pp. 10 ss., L. Valla, *De falso credita et ementita Constantini donatione*, a cura di W. Setz, Weimar, 1976, G. M. Vian, *La donazione di Costantino*, Bologna, 2004, pp. 15 ss.

4 Niccolò II decise di operare una svolta nella politica della Chiesa romana verso il Mezzogiorno, passando dall’ostilità totale ai Normanni, ad una fattiva collaborazione che trovò modo di concretizzarsi nel sinodo di Melfi del giugno-luglio 1059. Grazie a quel sinodo, la collaborazione politica e militare tra papato e Normanni si stabilizzò anche sotto i successori

In Sicilia, poi, i re normanno-svevi avevano una forte e straordinaria autorità in campo religioso, superiore a quella del primate dell'isola, l'arcivescovo di

di Niccolò. Il papa aveva compreso che assecondando le pretese normanne, volte ad ottenere una legittimità giuridica sui territori conquistati, questi avventurieri avrebbero costituito un efficace strumento, per la Chiesa, finalizzato alla *Rekatholisierung*, ovvero al processo di "Ricattolicizzazione" dei territori del Mezzogiorno, già bizantini e musulmani, non solo attraverso una politica di riconquista militare, ma anche con la fondazione di nuove diocesi di rito latino, di cenobi e con la sostituzione di presuli di rito greco, con quelli di rito latino. In tal modo, la Santa Sede sarebbe tornata in possesso degli enormi *patrimonia* sottratti alla sua disponibilità dall'impero d'Oriente, all'epoca della "questione iconoclasta", quando l'imperatore Leone III l'Isaurico (717-741) trasferì alle dipendenze del patriarcato di Costantinopoli, non solo le diocesi e i monasteri, ma anche gli immobili di pertinenza della Chiesa romana. Sul sinodo di Melfi e sulla politica del papato verso i Normanni, A. Ambrosioni - A. Lucioni, Niccolò II, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 78, Roma 2013, pp. 32 ss., *Annales Casinenses ex annalibus Montis Casini antiquis et continuati excerpti*, a cura di G. Smidt, in *Monumenta Germaniae Historica Scriptores*, XXX, 2, Leipzig 1934, p. 1417, Benzzone di Alba, *Ad Heinricum IV imperatorem Libri VII*, a cura di H. Seyffert, in *Monumenta cit.*, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, LXV, Hannoverae 1996, pp. 298 ss., U. R. Blumenthal, The coronatio of Pope Nicholas II, in *Life, law and letters. Historical studies in honour of Antonio Garcia y Garcia*, a cura di P. Linehan, Roma 1998, pp. 121 ss., *Bonizonis episcopi Sutrii Liber ad amicum*, a cura di E. Dümmler, in *Monumenta cit.*, *Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti*, I, Hannoverae 1891, pp. 592 ss., G. B. Borino, L'investitura laica dal decreto di Niccolò II al decreto di Gregorio VII, in *Studi Gregoriani*, V, Roma 1956, pp. 345 ss., H. E. J. Cowdrey, *The age of Abbot Desiderius. Montecassino, the Papacy, and Normans in the eleventh and early twelfth centuries*, Oxford 1983, pp. 59 ss., *Deusdedit presbyteri cardinalis Libellus contra invasores et symoniacos et reliquos schismaticos*, a cura di E. Sackur, in *Monumenta cit.*, *Libelli de lite imperatorum cit.*, II, Hannoverae 1892, pp. 355 ss., C. D. Fonseca, Gregorio VII e il movimento canonico: un caso di sensibilità gregoriana, in *Benedictina*, XXXIII, 1986, pp. 5 ss., dello stesso Autore, L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano 1977, pp. 329 ss., G. Lami, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, I, Firenze 1758, p. 249, G. Miccoli, Il problema delle ordinazioni simoniache e le sinodi lateranensi del 1060 e 1061, in *Studi Gregoriani*, V, Roma 1956, pp. 31 ss., *Nicolai II papae Epistolae et diplomata*, in *Patrologia Latina*, a cura di J. P. Migne, CXLIII, Paris 1882, coll. 1299-1362, *Regesta Pontificum Romanorum*, ed. Ph. Jaffé et al., I, Leipzig 1885, pp. 557 ss.

Palermo, derivante da un'esplicita concessione papale, ad opera di Urbano II, fatta a Salerno, il 5 luglio del 1098, in favore di Ruggero I (†1105), conte di Sicilia, e dei suoi successori, con la bolla *Propter prudentiam tuam*⁵. *Con tale bolla la Santa Sede nominava Ruggero "legato apostolico", massimo rappresentante ecclesiastico nell'isola, e il papa si impegnava a non nominare altri legati, senza il consenso del sovrano, e ad ottenere da questi l'autorizzazione per i prelati, abati e vescovi a lasciare l'isola per partecipare a sinodi e concili, o perché convocati dal pontefice*⁶. *Si è propensi a ritenere che il papa avesse concesso altri privilegi, al di là del tenore letterale della bolla che ci è stata tramandata da Goffredo Malaterra*⁷, *storico del XII sec., e che alcuni di essi fossero stati apertamente usurpati da Ruggero I e dai suoi successori, come la proposta al pontefice dei nomi o la nomina diretta dei titolari di abbazie e benefici ecclesiastici, il giudizio, in appello, avverso le sentenze dei tribunali ecclesiastici siciliani e l'amministrazione dei benefici vacanti*⁸:

5 M. Caravale, *o. c.*, pp. 10 ss.

6 Sembra, tuttavia, che tali privilegi siano stati successivamente ridotti, fino alla totale revoca, sotto i pontefici successivi, a partire dal concordato del 1156 tra Guglielmo I d'Altavilla (1154-1166) e papa Adriano IV (1154-1159). Il concordato, siglato, poi, tra Tancredi di Lecce (1190-1194) e Celestino III (1191-1198) nel 1192, avrebbe definitivamente equiparato la condizione della Chiesa siciliana a quella del resto del Regno, revocando definitivamente il privilegio della Legazia Apostolica. Si è propensi a credere che, nonostante gli atti e le dichiarazioni ufficiali, i re normanno-svevi, successivi a Ruggero I, abbiano sempre conservato, nei riguardi di abati, arcivescovi e vescovi del regno la *licentia eligendi* e la prerogativa dell'*assensus* alle nomine papali. *Enciclopedia Fredericiana*, vol. I, Roma 2002, pp. 616 ss.

7 Goffredo Malaterra, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comes*, Napoli 1928, IV, cap. XXIX.

8 Sul punto si vedano, M. Caravale, *o. c.*, pp. 30 ss., G. D. Fonseca, *o. c.*, pp. 160 ss., G. Monti, *o. c.*, pp. 50 ss.



“..Et ad hoc inconvulsum perpetualiter permanendum privilegio suae auctoritatis firmavit, cuius sententiam hic subtitulamus: Urbanus Episcopus, servus servorum Dei, carissimo filio Rogerio, comiti Calabriae et Siciliae, salutem et apostolicam benedictionem. Quia propter prudentiam tuam, Supernae Maiestatis dignatio te multis triumphis et honoribus exaltavit, et probitas tua in Saracenorum finibus Ecclesiam Dei plurimum dilatavit, sanctaeque Sedi Apostolicae devotam se multis modis semper exhibuit, nos in specialem atque carissimum filium eiusdem universalis matris Ecclesie assumpsimus, idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promissimus, litterarum ita auctoritate firmamus: quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus; quinimo, quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro misserimus, ad salutem videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra protestate existant, ad honorem beati Petri; sanctaeque eius Sedis Apostolicae, cui devote hactenus obedisti; quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideliter adiuvisti. Si vero celebrabitur concilium, tibi mandavero quatenus episcopos et abbates tuae terrae mihi mittans, quot et quos voluerit, alios ad servitium ec-

*clesiarum et tutelam retineas. Omnipotens Dominus actus tuos in beneplacito suo dirigat, et te, a peccatis absolutum, ad vitam aeternam perducatur.”*⁹

Lo status delle persone ecclesiastiche e dei beni della Chiesa.

Le modalità di reclutamento dei chierici, secolari o regolari, fu lasciata, dallo stato normanno-svevo, agli ordinamenti, discipline e canoni ecclesiastici, opportunamente integrati dalle normative introdotte dalle decretali pontificie e dalle regole degli ordini religiosi. Tuttavia, il potere civile si interessò di porre dei limiti all’accesso all’ordine

9 “..E a costui (Ruggero I) confermò (Urbano II), affinché gli restasse in perpetuo fedele, con una disposizione della sua autorità, il cui contenuto qui riportiamo: il vescovo Urbano, servo dei servi di Dio, al carissimo figlio Ruggero, conte di Calabria e Sicilia, concede salvezza e l’apostolica benedizione. Poiché per la tua saggezza la stima della Superiore Maestà ti innalzò a molti trionfi e onori e la tua onestà ha ulteriormente esteso la Chiesa di Dio nei territori dei Saraceni e si è sempre mostrata devota alla Santa Sede Apostolica, noi abbiamo accolto te, speciale e carissimo figlio, nella universalità della madre Chiesa, pertanto, confidando soprattutto nella sincerità della tua onestà, come promettammo a parole, confermiamo con l’autorità dello scritto: cioè, che in ogni tempo della vita tua, o di tuo figlio Simone o di un altro che sia tuo legittimo erede, non nomineremo nessun legato della Chiesa Romana, nella terra che è in vostro potere, senza il vostro consiglio e desiderio; vogliamo, poi, che qualsiasi cosa stiamo per fare, attraverso il nostro legato, sia decisa da voi, facenti le veci di legato apostolico, quando a voi inviassimo istruzioni, per il bene delle chiese che sono in vostro potere, ad onore del beato Pietro e della sua Santa Sede Apostolica a cui obbedisti devotamente finora e che aiutasti strenuamente e fedelmente nelle sue vicissitudini. Se, invece, si celebri un concilio, inviandomi vescovi ed abati dalla tua terra, quando te lo abbia richiesto, tratterai gli altri, che vorrai al servizio della cura delle chiese. Dio onnipotente diriga i tuoi atti nel suo beneplacito, e ti conduca, assolto dai peccati, alla vita eterna..”

clericale di individui, la cui origine e provenienza sociale avrebbe potuto nuocere al prestigio della Chiesa o agli interessi economici e politici dello stato¹⁰.

Dalle Assise normanne fu interdetto l'accesso all'ordine clericale agli *adscripticii*, ascrittizi o "servi della gleba"¹¹. Costoro non avrebbero potuto accedere al chiericato senza il consenso degli aventi potestà sugli stessi, i *domini*. Infatti, per il diritto feudale, gli ascrittizi erano oggetti giuridici, *instrumenta fundi*, pertinenze del fondo che coltivavano e di cui seguivano la sorte in caso di eventuali alienazioni, e, dunque, non potevano allontanarsi da esso senza consenso del padrone; nel caso contrario, erano rivendicati in giudizio, o contro il possessore, alla stregua di comuni oggetti giuridici¹². Era evidente, da parte del potere politico, la necessità di conservare inalterati gli equilibri socio-economici, di tutelare la proprietà legittima, di evitare di sottrarre braccia alle esigenze dell'agricoltura e dell'allevamento. Ma vi era anche un'altra motivazione, per quanto secondaria: la necessità di impedire l'accesso ad un ordine sociale, indubbiamente privilegiato, di uomini di infima condizione, cultura ed istruzione, riservando lo stesso ai figli cadetti della nobiltà¹³.

10 Sull'organizzazione ecclesiastica nel regno, si veda H. Bresch, *Dominio feudale, consistenza patrimoniale e insediamento umano*, in Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna, a cura di G. Zito, Torino 1996, pp. 91 ss., G. D. Fonseca, *o. c.*, pp. 167 ss., M. Caravale, *Il regno cit.*, pp. 10 ss., G. Monti, *o. c.*, pp. 33 ss.

11 La *ratio* delle disposizioni normative in esame, secondo l'interpretazione oggi prevalente, non andrebbe cercata tanto nella necessità di tutelare la dignità del clero dalla "contaminazione" della *vilitas personae* dei servi e degli ascrittizi, per cui, in caso di ordinazione di un servo, la sua "indegnità" sociale avrebbe potuto riverberarsi sul clero in termini di *vilitas ecclesiae*. L'interpretazione, attualmente più condivisa, farebbe riferimento soprattutto alle esigenze di natura economica e fiscale da tutelare. Fonte importantissima per la ricostruzione delle discipline giuridiche riguardanti le persone e i beni ecclesiastici nel regno di Sicilia sono le Assise di Ariano, corpus legislativo promulgato da re Ruggero II d'Altavilla (1105-1154) nel 1140. Questo preziosissimo documento di sapienza giuridica ci è pervenuto integro, in due differenti versioni contenute in due distinti manoscritti: il *Codice Vaticano* 8782 e il *Codice Cassinese* 468. Bisogna precisare che il contenuto delle Assise fu trasfuso interamente da Federico II, nel 1231, nel *Liber Constitutionum*, assieme ad alcune "Novelle" dei successori di Ruggero II. Esse costituirono, a lungo, il pilastro della vita giuridica del regno di Sicilia, rappresentando una raccolta completa di norme di diritto pubblico e privato che pose ordine al marasma giuridico dei secoli precedenti, imponendo il principio della volontà sovrana quale unica fonte del diritto della comunità, e riducendo il precedente diritto, longobardo e bizantino, a fonte sussidiaria destinata a supplire le lacune della legge regia, senza alcuna possibilità di derogare da essa. La disciplina delle Assise, per l'epoca, fu incredibilmente moderna, soprattutto per la civiltà dei concetti giuridici in essa espressi: nella materia penale, ad esempio, fu dato ampio riconoscimento non solo alla condotta criminosa, estrinsecantesi in una condotta omissiva o commissiva proibita, lesiva di un pubblico valore o interesse, ma anche al concetto di "colpevolezza" del reo, al disvalore della volontà dell'agente, cioè al nesso psicologico fra condotta e reo ai fini della punibilità della condotta stessa. M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano*, Carocci, Roma 2000, pp. 174 ss., C. G. Mor, *Le Assise ruggeriane non accolte nel Liber Augustalis*, in Atti del convegno Internazionale di Studi Ruggeriani (21-25 aprile 1954), I, Palermo 1955, pp. 235 ss., O. Zecchino, *Le Assise di Ariano*, Cava de' Tirreni 1984.

12 L'*adscripticius* fa la sua comparsa nelle Assise, per la prima volta, proprio in queste disposizioni relative alla consacrazione dei sacerdoti. Gli ascrittizi erano i villani, formalmente liberi, letteralmente ascritti, cioè iscritti nei registri fiscali pubblici e, in seguito alla conquista normanna, nelle platee o giaride siciliane (dall'arabo *jarā'id*). Secondo la più recente storiografia, le disposizioni delle Assise avrebbero contribuito a determinare, equiparando l'ascrittizio al servo tout court, l'inclusione degli ascrittizi nella categoria dei servi veri e propri, anzi, nella categoria dei villani di condizione più infima, gli *angararii*. Sulla "servitù della gleba" nelle Assise normanne e sul problema delle ordinazioni sacerdotali dei servi, si vedano S. Carocci, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227), a cura di E. Cuzzo e J. M. Martin, Avellino 2009, pp. 11 ss., E. Conte, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, pp. 213 ss., G. Petralia, *La "signoria" nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, Atti del II Convegno di studi, a cura di M. T. Ceccarelli Lemut e C. Violante, Pisa 6-7 novembre 1998, pp. 217 ss.

13 Le preoccupazioni principali del legislatore normanno, dettando questa normativa, non sembrano essere state solo quelle di combattere la simonia e la corruzione del clero, il "mercato" dei beni e degli uffici ecclesiastici, ma anche di tutelare esigenze di natura fiscale del Regno, tutelando i *domini* che avrebbero potuto subire, attraverso indebite ordinazioni, una consistente riduzione del numero dei *servi* al loro servizio, con una decurtazione della forza lavoro e, quindi, delle proprie entrate, con pesanti ricadute sull'adempimento degli obblighi militari e fiscali verso la curia. Si trattava, inoltre, di porre anche un argine legale preciso allo "strapotere" del clero, stabilendo che non erano ammesse "ordinazioni indiscriminate" di rustici.

Tuttavia, si consentì l'accesso al chiericato anche agli *adscripticii*, previo consenso del signore. Tale consenso avrebbe potuto essere estorto, per legge, nel caso di vacanza di una parrocchia rurale per morte del titolare precedente, o altra causa, o per ingiustificato rifiuto del signore del luogo di consentire al vescovo della diocesi, territorialmente competente, di provvedere all'ordinazione sacerdotale di ascrittizi idonei, fisicamente e spiritualmente, ad assumere la funzione parrocchiale¹⁴. In ogni caso, i figli degli *adscripticii*, così ordinati, restavano pur sempre servi; evidentemente l'ordine clericale non si perpetuava attraverso la *successio mortis causa*. Poiché la legislazione dell'epoca proibiva la "simonia" - compravendita di cariche ecclesiastiche - era severamente punito il signore che accettava danaro, per prestare il consenso alla consacrazione sacerdotale di un suo servo, con la perdita della *dominica potestas* sullo stesso, mentre il servo (o l'ascrittizio) che offriva denaro al signore, per ottenere il consenso alla consacrazione, era ridotto in condizione di servitù a favore del fisco regio con tutti i suoi beni (*addictio curie*)¹⁵.

Il consenso del *dominus* per l'ordinazione sacra doveva essere prestato solo per i servi veri e propri e per gli ascrittizi, equiparati ai servi, ma non per i coloni, liberi affittuari, né per i villani che non fossero servi o ascrittizi. Costoro, infatti, erano vincolati al *dominus fundi* in virtù di una concessione contrattuale o consuetudinaria, di un *tenimentum* fondiario, e non *intuitu personae*, ed era sufficiente - per essere consacrati sacerdoti - che rinunciassero ai fondi ricevuti dal *dominus* che ne riacquisiva pieno possesso e disponibilità. I villani tenuti a servire *intuitu personae* erano i servi tout court, concessionari, o meno, di un fondo rustico da parte del *dominus*, eventualmente anche accasati sulla riserva signorile della proprietà. Essi erano servi fino alla morte, salvo affrancamento, e potevano essere battuti o ceduti a terzi, ed erano tenuti a non abbandonare in alcun modo la terra signorile. La

14 Tuttavia che l'affrancamento del servo da ordinare sacerdote fosse necessario è da ritenere implicito nel dettato normativo, per quanto non espressamente previsto. Il chierico, per essere realmente libero di esercitare la propria funzione sacerdotale, senza alcun obbligo di prestazioni personali nei confronti dell'ex signore, doveva essere formalmente affrancato. Un consenso, per quanto formale, non bastava. Doveva trattarsi, inoltre, di affrancazione piena, *sine obsequio*, capace di recidere ogni vincolo di dipendenza giuridica - anche di patronato - con l'ex *dominus*. Nelle Assise non c'è traccia di una specifica disciplina di affrancamento dei servi di cui si rinvengono, invece, molte attestazioni soprattutto nelle fonti private. Nell'epoca in esame le forme più frequenti di affrancamento servile erano quelle desunte dal diritto romano ("diritto comune"), come la *manumissio in ecclesia*, la *manumissio ex testamento* o *per chartam*, e le forme di manomissione desunte dal "diritto germanico", come la *manumissio in quartam manum* o per *excussionem denarii*. Le *manumissiones* potevano essere piene o *cum obsequio*. In quest'ultimo caso, il servo - che diventava un "liberto" - non acquistava la piena libertà, ma restava soggetto al signore, in base ad un rapporto di "patronato", per l'adempimento di alcuni servizi. Sul punto, M. Bloch, *Les "Colliberti"*. *Étude sur la formation de la classe servile*, in *Revue historique*, CLVII, 1928, pp. 87 ss., G. Luzzatto, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966, pp. 108 ss., G. Salvioli, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo*, in *Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria delle province modenesi e parmensi*, II, Modena pp. 183 ss., F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, I, Le persone, Città di Castello 1913, pp. 29 ss.

15 La simonia prendeva il nome da Simon Mago, un eretico citato negli "Atti degli Apostoli", che avrebbe tentato di corrompere s. Pietro (8, 18-24), e consisteva nella compravendita illecita di cariche e beni ecclesiastici da parte di laici. La *reductio in servitum* (*addictio curie*), come fatto giuridico costitutivo dello stato servile, appare nelle Assise normanne molto frequentemente, soprattutto quale sanzione criminale volta a punire i più disparati reati. La *reductio in servitum* era disposta con provvedimenti emanati dai giustizieri regi o dalla curia. Una sanzione così grave, implicante la perdita della libertà e della soggettività giuridica, poteva essere erogata solo dai giustizieri, i magistrati del Regno, incaricati di amministrare la giustizia nelle cause di valore maggiore e per i reati più importanti. Le costituzioni in esame non menzionano mai, letteralmente, la *reductio in servitum* dei criminali, ma usano espressioni diverse, *curie addictio*, *curie subiacere*. Le conseguenze di questa sanzione non dovevano essere molto diverse dalla servitù vera e propria, con conseguente perdita della libertà, che finiva per coinvolgere anche gli eredi, proprio come la *servitus glebe*, assumendo il carattere di una condizione soggettiva ereditaria e perpetua (salvo affrancamento, s'intende). Sul punto, S. Carocci, *o. c.*, pp. 5 ss.



seconda categoria di villani di cui parla il legislatore normanno, tenuti a servire *ratione tenimenti*, è di più incerta identificazione e comprenderebbe i villani di condizione libera, liberi affittuari di un fondo, legati al *dominus fundi* non da un legame di servitù personale, ma da un vincolo puramente contrattuale, di vario genere, come enfiteusi, pastinato, colonia parziaria o, anche, da un vincolo consuetudinario, vincolo che essi erano tenuti a rispettare come qualsiasi altro uomo libero. Il vincolo di costoro con la terra coltivata, secondo le Assise, non era equiparabile a quello del servo della gleba e dell'ascrittizio, ma era limitato alla tipologia e al tempo di durata del contratto sottoscritto con il *dominus* del fondo¹⁶.

16 La distinzione tra le due categorie di sottoposti - coloro che servono *intuitu personae* e quelli che servono *ratione tenimenti* - già esaminata in precedenza, denota una chiara influenza delle elaborazioni giuridiche del "diritto comune", forse desunte dalla "canonistica". Probabilmente essa fu introdotta dal legislatore in questa specifica materia, ma in seguito assunse rilevanza generale e venne recepita an-

"Nemo sacerdotum dignitatem pretio petere audeat, contumeliam pro premio reportaturus et penam, mox ut fuerit propria petitione detectus. Ille enim honore se privat, qui impudenti fronte, velut importunus expostulat¹⁷".

"Ascripticios sine voluntate et assensu eorum quorum iuri sudditi sunt potestati, nullus episcoporum ordinare presumat. Hi quorum adscriptitii sunt, si quod premium ob licentiam ordinandi vel consecrandi suscepisse convicti fuerint, ius adscriptitium perdant, et qui dederit pecuniam, ab ordine motus fisco nostro cum rebus omnibus suis vendicetur. Ne tamen sinistrum aliquod aliquando possit nostris constitutionibus obviare, si forte in rure vel in vico ecclesia constituta assignatos habuerit

che dalla legislazione federiciana (XIII sec.) al fine di effettuare un intervento chiarificatorio. Infatti, le disposizioni normative in tema di ordinazioni ecclesiastiche di servi e ascrittizi, nella prassi signorile, avevano probabilmente travalicato l'ambito specifico per cui erano state dettate. I signori intesero le disposizioni come un divieto generale di autorizzare i vescovi alla consacrazione di tutti i sottoposti, a prescindere dalla loro specifica condizione. Il legislatore intese ribadire che, invece, il divieto riguardava soltanto i sottoposti di condizione "personale", i servi e gli ascrittizi ad essi equiparati, ed evidentemente non considerati come sudditi liberi. All'epoca in cui questa norma fu promulgata (XII sec.), la distinzione in esame - tra l'altro assente nelle altre fonti - non aveva ancora assunto la nettezza con cui si imporrà, successivamente, in età federiciana. Si trattava, quindi, di una novità terminologica e di contenuto. Per quanto, forse, in origine, la distinzione proposta dal legislatore non voleva discriminare rigorosamente i dipendenti liberi dai servi veri e propri, ma semplicemente indicare due gradi diversi di sottomissione; poi, in seguito, acquisì proprio la prima interpretazione. Fossero o non interpolate successivamente, queste costituzioni di re Ruggero II rispecchiavano completamente i problemi determinati dalla molteplicità delle condizioni dei rustici nelle campagne del Mezzogiorno del XII sec.

17 Const. *De indigne anelantibus ad sacerdotium*, in O. Zecchino cit., p. 39: "Nessuno osi chiedere di essere elevato alla dignità sacerdotale pagando un prezzo, vituperio e pena dovrà ricevere per ricompensa non appena avrà manifestato la sua richiesta. Perde, infatti, l'onore chi chiede senza riguardo e con impudenza".

sacerdotes, quibus decedentibus sint aliqui subrogandi, et pertinaces domini rurris vel vici super adscriptiis persona idonea sacerdotio ab episcopo expectetur, dignum clementie nostre videtur atque iustissimum ad iustam petitionem ecclesie adscriptiorum dominum iure cogendum. Filii vero adscriptitii ordinati ad adscriptiorum conditionem redeant, omni occasione remota¹⁸”.

“De eo autem quod male interpretatum est videlicet quod de nostre maiestatis constitutione villani non audeant ad ordinem clericatus accedere, sine voluntate et assenso dominorum quorum, ita statutum est, quod si aliquis villanus est et servire debet personaliter intuitu persone, ut sunt ascripticii et servi glebe, et alii huiusmodi, qui, non respectu tenimentorum vel alius beneficii servire debent, sed intuitu personarum, que persone eorum sunt obligate servitisi isti quidam, sine assenso et assenso et voluntate dominorum quorum ad ordinem clericatus accedere nequeunt. Illi vero, qui non intuitu personarum sed respectu tenimentorum vel aliquorum beneficiorum que tenent servire debent dominis suis, si voluerint ad ordinem clericatus accedere, liceat eis etiam sine voluntate dominorum quorum, prius tamen renuntiatis his que tenent a dominis suis¹⁹”.

*Federico II di Svevia (1198-1250)²⁰, re di Sicilia e imperatore, confermò le discipline giuridiche riguardanti l'ordinazione degli ascrittizi, sancendo il divieto di ordinazione, in assenza del consenso del signore, per coloro che erano personalmente vincolati al signore e alla terra che coltivavano, non potendo essere sostituiti e le loro prestazioni essere eseguite da altri. Costoro erano, propriamente, i servi glebe, gli *angararii*, che erano tenuti ai *servitia* e dovevano servire il signore con le proprie mani e con i propri animali, pagando non solo censi, in natura o danaro, ma anche arando, mietendo, zappando e fornendo prodotti della terra o dell'allevamento²¹. Invece, chi era personalmente libero, ma vincolato all'esecuzione di pre-*

18 Const. *De ascripticiis volentibus clericari*, in O. Zecchino cit., p. 32: “Nessuno dei vescovi osi ordinare sacerdote gli ascrittizi, senza la volontà e l'assenso di coloro di cui sono soggetti in potestà. Quelli di cui sono gli ascrittizi se fosse provato avessero ricevuto danaro per concedere il permesso di ordinare o consacrare, perdano ogni diritto sugli ascrittizi; e coloro che abbiano dato danaro siano acquistati in proprietà dal nostro fisco con tutti i loro beni. Affinché nessuna cosa malevola possa sfuggire, talvolta, alla nostra costituzione, se per caso una chiesa di campagna o villaggio abbia assegnati dei sacerdoti, ai quali, deceduti, siano da sostituire altri, ed i signori della campagna, opponendosi, negano il consenso ai propri ascrittizi, soprattutto quando dal vescovo si richieda una persona idonea al sacerdozio tra gli stessi ascrittizi, sembra degno e giustissimo alla nostra clemenza che il signore debba dalla legge essere costretto a fornire il suo consenso alla giusta richiesta della Chiesa. In verità, i figli dell'ascrittizio consacrato sacerdote ritornano, senza dubbio alcuno, alla condizione di ascrittizi”.

19 Const. *Rescriptum pro clericis*, in O. Zecchino cit., p. 102: “Per quanto poi concerne ciò che è stato male interpretato, cioè che con riferimento alla costituzione della nostra maestà i villani non osino accedere all'ordine clericale, senza la volontà ed il consenso dei loro signori, così viene stabilito. Che se qualcuno è villano e deve servire personalmente, in considerazione di un rapporto personale, come sono gli ascrittizi, i servi della gleba ed altri di tal genere che sono tenuti a servire non a causa dei possedimenti o di altro beneficio, ma in considerazione di un rapporto personale, poiché sono le loro persone obbligate ai servizi, questi, appunto, non possono accedere all'ordine clericale senza il consenso e la volontà dei loro signori. Per quanto concerne quelli che, invece, sono tenuti a servire i loro signori, non in considerazione di un rapporto personale, ma a causa dei possedimenti o di altri benefici di cui dispongono, sia ad essi consentito accedere, se lo vorranno, all'ordine clericale, anche senza l'assenso dei loro signori, dopo aver tuttavia rinunciato prima a ciò che posseggono grazie ai loro signori”.

20 Sulla figura di Federico II e sull'importanza della sua opera legislativa, D. Abulafia, *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino 1990, E. Horst, *Federico II di Svevia*, Milano 1981, H. Houben, *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, Bologna 2009, E. Kantorowicz, *Federico II di Svevia*, Milano 1939, G. Masson, *Federico II di Svevia*, Milano 1978.

21 La categoria degli *angararii* è sconosciuta alla legislazione normanna, mentre fa frequentemente la sua comparsa nella legislazione sveva e angioina (XIII-XIV sec.). Originariamente (XI-XII sec.) il termine *angarius* non aveva alcun significato

stazioni unicamente patrimoniali verso il padrone, in base alla terra da lui concessa “...*respectu tenimenti vel alicuius beneficii servire debent.*”, era consacrabile dal vescovo anche senza *domini licentia*²²:

“*Errores eorum qui villanos quoslibet sine licentia dominorum ad ordinem clericalem accedere regia constitutione dicunt esse prohibitos, interpretatione benivola corrigentes, decernimus eos tantum villanos predicta constitutione intelligi fore prohibitos clericari, qui personaliter, intuitu personae sue scilicet, servire tenentur, sicut sunt adscriptitii et servi glebe et huiusmodi alii. Qui vero respectu tenimenti vel alicuius beneficii servire debent, si voluerint ad ordinem clericatus accedere, liceat eis sine voluntate etiam dominorum, prius tamen his que tenent a dominis suis in eorum manibus resignatis*²³”.

I chierici godevano di molti privilegi, alcuni di diritto sostanziale, altri processuali, che contribuivano a differenziarne la condizione da quella degli altri sudditi del regno ed erano esenti da ogni genere di prestazione, personale o patrimoniale, a favore dello stato, a meno che essa non derivasse da una loro gentile concessione. Godevano del privilegio di non poter essere citati a testimoniare nei processi pubblici, ma solo in quelli ecclesiastici, fatto salvo il caso di un esplicito ordine regio in questo senso o di una palese necessità riscontrata dal giudice nel corso del giudizio; erano, inoltre, esenti da ogni giuramento, anche processuale:

“tecnico” o, comunque, specifico, servendo semplicemente ad indicare il villano, servo o libero, tenuto ad eseguire *angarie*, cioè prestazioni di lavoro a favore di un signore. Gli *angararii*, dunque, non costituivano una categoria giuridica e sociale specifica all’interno del Regno normanno e buona parte dei diplomi normanni che facevano riferimento ad essi sono considerati, oggi, frutto di interpolazione di epoche successive. A partire dal XIII sec., invece, nelle fonti, sia pubbliche che private, il termine *angarius* incomincia ad assumere un significato specifico, chiaramente distinto da quello generico di *villanus* o *servus*. Gli *angararii*, cioè, finiscono per identificarsi con un gruppo sociale ben definito sul piano giuridico, caratterizzato da una particolare gravità, sul piano economico e sociale, della loro condizione, caratterizzata da pesanti obblighi di lavoro e adombrante uno stato particolare di *vilitas condicionis*. All’interno del variegato mondo dei villani, si incominciò, da parte del legislatore, a distinguere nettamente tra *servi*, *villani simpliciter* e *villani angararii*. La distinzione, anche all’interno della legislazione federiciana, rimase molto oscura. La condizione di questi villani si avvicinava, forse si identificava, con quella dei servi veri e propri, in quanto si trattava di contadini assoggettati, oltre che a gravi lavori, anche a pesanti obblighi relativi alla loro mobilità. Infatti, non potevano assolutamente allontanarsi dalla terra loro affidata dal signore e, in caso contrario, potevano essere rivendicati quasi come si trattasse di schiavi fuggitivi. Pesavano su di loro altre gravi incapacità relative all’acquisto di terre demaniali, alla testimonianza in giudizio contro *nobiles personae*, alla capacità di fare giuramento, al divieto di svolgere determinate professioni come il giudice o il notaio. Spesso, per taluni illeciti particolarmente gravi, era prevista dalla legislazione federiciana, come sanzione, la riduzione dei criminali alla condizione di *angararii*. In età federiciana e angioina, alla suddivisione - introdotta dalla legislazione normanna - tra *servi*, tenuti a servire *rationae personae*, e *servi*, tenuti a servire *rationae tenimentorum*, andò sovrapponendosi un’altra che, poi, obliterò totalmente la prima: quella tra *villani angararii* e *villani simpliciter*. S. Carocci, *o. c.*, pp. 11 ss.

22 Per questa importante divisione giuridica tra villani tenuti a servire *respectu tenimenti* e quelli tenuti a servire *intuitu personae*, si veda S. Carocci, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in Studi in margine all’edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227), a cura di E. Cuzzo e J. M. Martin, Avellino 2009, pp. 11 ss., P. Corrao, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. Musca, Bari 1991, p. 61 ss., V. D’Alessandro, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 294 ss.

23 Const. *De his qui debent accedere ad ordinem clericatus*, in *Federici Secundi Romani Imperatoris Jerusalem et Siciliae Regis Historia Diplomatica*, Anno 1231, Indictione V, vol. IV, p. 120: “Correggendo, con la benevola interpretazione, gli errori di quelli che dicono che è proibito ai villani accedere all’ordine clericale, senza il consenso dei padroni, stabiliamo che la predetta costituzione deve essere intesa nel senso che sarà proibito ordinare sacerdoti, i villani che son tenuti a servire con la propria persona, come gli ascrittizi e i servi della gleba e gli altri della medesima condizione. Quelli, invece, che dovranno servire non con la persona, ma con prestazioni patrimoniali, se vorranno accedere all’ordinazione clericale, gli sia permesso, senza la volontà dei padroni, non prima, però, che siano consegnati dai propri padroni nelle mani di coloro che li tengono adesso”.

"Episcopus ad testimonium non flagitetur, nisi forte in causis ecclesiasticis, vel publicis, cum necessitas, aut regis auctoritas postulaverit. Presbyteri non cogantur corporale sacramentum in negotiis exhibere; diacones, subdiacones et infra positos altaris sacri ministros, ab obsequiis sordidis alienos esse precipimus; presbiteros tantum non etiam ceteros angariis personalibus prohibemus²⁴".

I chierici, gli abati e i priori avevano la potestà, riconosciuta espressamente dall'ordinamento statale, di riscuotere imposte, in natura o danaro, non solo dai propri vassalli, ma da tutti gli abitanti delle campagne. Sono da menzionare, infatti, le decime²⁵, i cui proventi erano ufficialmente finalizzati a soddisfare le esigenze del culto e a contribuire al sostentamento dei sacerdoti, e la cui aliquota era computata nella decima parte del raccolto o nel suo controvalore pecuniario. Esse erano dovute anche dai signori che erano titolari di feudi o beni allodiali²⁶:

"...Nos enim, qui favente Domino, inter homines sumus in preeminenti culmine constituti, quantum sine iniuria nostrorum regalium possumus tolerare, ecclesiarum iura et presertim earum quae in regno consistunt, et quas sub protectione nostra recipimus et habemus, in nullo diminuire volumus, sed augere. Subiectis nostris etiam indicimus, ut decimas, quas de feudis et bonis suis antecessores eorum predicti regis Guillelmi tempore prestiterunt, venerabilibus locis, quibus decime ipse debentur, cum integritate persolvant²⁷".

Il sostentamento dei chierici e le spese per l'esercizio delle loro funzioni, oltre che dalle decime, era anche assicurato da un ingente patrimonio ecclesiastico, costituito da beni mobili e immobili, allodiali e feudali, pervenuti alla Chiesa, di solito, attraverso donazioni o lasciti, mortis causa, da parte di fedeli ricchi e compiacenti. Tra tali beni spiccavano le mense vescovili e i benefici parrocchiali, cioè i beni patrimoniali annessi all'ufficio vescovile o parrocchiale e destinati a soddisfare i bisogni della diocesi e della parrocchia. In età sveva, lo stato si assicurò l'amministrazione dei benefici ecclesiastici durante la vacanza dell'ufficio ad essi connesso, di solito dovuta a morte o a sostituzione del precedente vescovo o parroco titola-

24 Const. *De episcoporum privilegio*, in O. Zecchino cit., p. 32: "Il vescovo non sia citato come testimone, se non eventualmente in cause ecclesiastiche o pubbliche, quando lo abbia imposto una necessità assoluta o la regia autorità. I sacerdoti non siano obbligati a prestare giuramento nei negozi; disponiamo siano esenti da vili servizi; dispensiamo soltanto i sacerdoti, e non anche gli altri, dalle prestazioni personali".

25 Goffredo Malaterra attesta chiaramente come la percezione delle decime ecclesiastiche fosse già una prassi legalmente riconosciuta sotto Ruggero I. Goffredo Malaterra, *o. c.*, vol. II, cap. XL: "...*Decimationes omnium redditum suorum sacrarum ecclesiis adtribuere.*".

26 Federico II riservò espressamente al clero un decimo di tutti i proventi del suo regno che pervenivano al fisco: "...*Mandamus, ut decimas integre, prout regis Guillelmi tempore consobrini et predecessoris nostri, ab antecessoribus officialibus et baiulis evolute fuerunt, locorum prelatibus exsolvere absque omni difficultate procurent.*", in *Enciclopedia* cit., vol. IV, pp. 615 ss..

27 Const. *De decimis*, in *Federici* cit., vol. IV, p. 11: "...Noi, infatti, che, col favore divino, siamo posti ai vertici dello stato, possiamo tollerare, senza alcun pregiudizio delle nostre reali prerogative ed in nulla vogliamo diminuirli, ma accrescerli, i diritti delle chiese e, specialmente, di quelle che sono nel nostro regno e che abbiamo accolto sotto la nostra protezione. Ordiniamo, pertanto, ai nostri sudditi, di devolvere integralmente ai luoghi sacri, ai quali le decime stesse sono dovute, le decime che pagarono i predecessori, sui beni propri e feudali, al tempo del predetto re Guglielmo".

re. Federico II decretò che l'amministrazione dei "benefici vacanti" non fosse più esercitata dai baiuli regi - in genere colpevoli di irregolarità amministrative - ma da tre procuratori laici, o ecclesiastici, scelti dall'autorità temporale tra gli uomini più fedeli ed affidabili della diocesi. Durante la vacanza dell'ufficio, i tre *procuratores* avrebbero provveduto alla manutenzione, restauro e conservazione dei beni, delle rendite e dei frutti derivanti dagli stessi. Questi ultimi sarebbero stati conservati integri e consegnati all'ecclesiastico, con il rendiconto, al momento della presa di possesso del beneficio. Tuttavia, nei limiti dello stretto necessario, era consentito ai *tresviri* impiegare tali proventi per le necessità dei pubblici funzionari presenti nella diocesi (*servientes*). Il complesso patrimoniale ecclesiastico usufruiva, poi, di molti privilegi, come l'esenzione dalle imposte e il diritto di asilo. La violazione di quest'ultimo da parte di chiunque, anche pubblico ufficiale, era punito a titolo di lesa maestà, con la morte e la confisca dei beni. Il diritto d'asilo consisteva nel divieto di accedere, da parte della "forza pubblica", all'interno di chiese, santuari, luoghi di culto ed altri fondi ecclesiastici, senza permesso del vescovo competente, anche se si trattava di inseguire e catturare un delinquente, vagabondo o fuggitivo. Al contrario, lo stato impose agli ecclesiastici, al fine di tutelare un elementare diritto di proprietà, la restituzione al *dominus* del servo della gleba, o colono, che, fuggito, aveva trovato rifugio in un luogo sacro:

“Pervenit ad audientiam nostram quod baiuli qui olim statuti fuerant super ecclesiis pastoribus carentibus, ad custodiendas et salvas faciendas res ecclesiarum, quamdiu eisdem de pastoribus provideatur, non ita fideliter et studiose sicut a nostra curia erat iunctum, ipsum servitium peragebant, sed male tractabant et custodiebant res ipsarum ecclesiarum. Verum quia omnes ecclesias regni nostri et specialiter ipsas que pastoribus carent in manu et protectione nostra habemus, nolentes ut res ecclesiarum illarum in aliquo minuantur vel defraudentur, statuimus et sancimus ut deinceps si quis archiepiscopus vel episcopus regni decesserit, rei ipsius ecclesie in custodia et cura trium de melioribus et fidelioribus necnon et sapientioribus personis ipsius ecclesie ad custodiendas et conservandas eas ad opus ecclesie usque dum de pastore in eadem ecclesia provideatur, committantur; tantummodo de redditibus et proventibus ipsius ecclesie ad usum servientium ibidem morantium necessaria rationabiliter serviatur; residuum ab ipsis custodibus ad opus ipsius ecclesie salve et integre custodiatur, donec ibi pastor fuerit constitutus, Constitutio autem in ecclesia pastore, quicquid de rebus et introitibus ipsius ecclesie remanserit, ipsi pastori eorum assignent at ei rationem reddant²⁸”.

.....
28 Const. *De administratione rerum ecclesiasticarum post mortem prelatorum*, in Federici cit., vol. IV, p. 140: “Perviene al nostro orecchio che i baiuli che un tempo erano stati preposti alle chiese carenti di pastori, per custodire i beni ecclesiastici, finché agli stessi non fosse nominato un pastore, svolgevano il servizio stesso, non fedelmente e scrupolosamente, come ingiunto dalla nostra curia, ma trattavano male e mal custodivano i beni delle chiese stesse. In verità, poiché abbiamo in mano e sotto la nostra protezione tutte le chiese del nostro regno e specialmente quelle che mancano dei pastori, non volendo che i beni ecclesiastici di quelle deperiscano in alcun modo o siano rubati, stabiliamo e sanciamo che, in seguito, se qualche arcivescovo o vescovo del regno muoia, siano affidati i beni della stessa chiesa alla custodia e alla cura di tre, tra le migliori, più fedeli e sagge persone della diocesi stessa, per custodirle e conservarle nell'interesse della chiesa, finché alla chiesa stessa non sia preposto un pastore; soltanto il necessario dei redditi e proventi della stessa chiesa siano razionalmente e sufficientemente somministrati per l'uso dei nostri servitori che ivi dimorano e degli stessi beni ci si serva bene e razionalmente; il residuo sia custodito dai custodi per le necessità della stessa chiesa integralmente, finché non sarà nominato un pastore. Nominato il

“Presente lege sancimus per loca regni nostri omnia deo propitio in perpetuum valitura nullos penitus, cuiuscumque condicionis de sacrosantis expelli ecclesiis, aut protrahi confugas, nec pro his venerabiles episcopos, aut yconomos exigi, que debentur ab eis qui hoc moliri aut facere presumpserit, capitis periculo aut bonorum omnium ammissione plectendis. Interim confugis victualia non negentur. Sane si servus, aut colonus, aut servus glebe se ipsum subtraxerit domino, vel furatus res ad loca sancta confugerit, cum rebus quas detulit, domino presentetur, ut pro qualitate commissi subeat ultionem, aut intercessione procedente pietati restituatur et gratie. Nemini quippe ius suum est detrahendum²⁹”.

Dal momento che i beni ecclesiastici - connessi all'ufficio vescovile o parrocchiale - non erano da considerarsi beni privati in proprietà del sacerdote, si pensò di disciplinare anche il caso di una eventuale figliolanza di quest'ultimo, poiché, se un chierico avesse avuto dei figli fuori dal matrimonio, nonostante l'obbligo al celibato, costoro non avrebbero potuto ereditare la proprietà dei beni privati, materni e paterni³⁰. In epoca federiciana, forse in considerazione della loro particolare ascendenza, gli si riconobbe il solo godimento degli stessi, a titolo di locazione, con l'obbligo di trasferire al pubblico tesoro, ogni Natale, una somma pari ad una percentuale delle rendite e dei frutti. Tali beni, assieme alle somme da versare alla curia reale, erano annotati in appositi registri pubblici e i genitori - ma anche i parenti materni o paterni che ne acquisivano la proprietà in via successoria - non potevano alienarli, senza regio permesso, consentendo ai figli del sacerdote e della sua "concubina" di poterne trarre frutti e godimento. Il mancato versamento della rendita dovuta alla curia comportava la revoca del godimento dei suddetti beni:

“...De ordinatione igitur nostra procedit ut quia filii clericorum in paternis et maternis bonis vel rebus pro legitimo defectu natalium ius successionis amittunt, beneficio curie, de potestatis plenitudine quam habemus, subveniatur eisdem, ut ea que per successionem habere non possunt, iure locationis a nostra clementia recognoscant. Quare mandamus quatenus per totam iurisdictionem tuam in quibuslibet civitatibus, villis et castris suoer possessionibus que paterno vel materno iure debentur filiis clericorum, obiectione prolis illice non obstante, certum et annum redditum pro quantitate rerum adiici facias, sicut commodius videris expedire. Deinde de auctoritate nostre curie filios clericorum in sarcinam paternarum et maternarum

pastore nella chiesa, qualunque cosa dei beni e delle rendite sia rimasto, assegneranno allo stesso pastore e gli presenteranno il rendiconto”.

29 Const. *De confugio ad ecclesiam*, in O. Zecchino cit., p. 32 : “Con la presente legge che, col favore di Dio, dovrà essere sempre valida, decretiamo per tutto il territorio del nostro regno che nessun fuggiasco, di qualunque condizione, sia espulso o scacciato dalle sacrosante chiese né che, in loro vece, si pretenda dai venerabili vescovi o dagli economi ciò che sia dovuto da essi; chiunque abbia osato tentare o fare una tal cosa sia punito con la pena capitale o con la perdita di tutti i beni. Nel frattempo, non siano negati i viveri ai fuggiaschi. Tuttavia, se un servo o colono o servo della gleba si sia sottratto al padrone o, avendo rubato delle cose, si sia rifugiato in luoghi sacri, sia riconsegnato al padrone con le cose rubate per subire la punizione in relazione alla gravità del fatto o, in caso di sopravvenuta intercessione, per essere affidato alla clemenza e al perdono. Nessuno, infatti, deve essere privato dei propri diritti”.

30 T. Indelli, *Matrimonio e famiglia nella Assise di Ariano di Ruggero II d'Altavilla*, in “*Quaderni dell'Agro*”, *Documenti e Studi*, trimestrale, 3-4, 2012-2013, pp. 5 ss.

rerum et possessionum immittas, salvo certo et annuo redditu de quo teneantur annis singulis in festo natalis Domini nostre curie respondere. Itaque si in constitutio censu defecerint, a paternis et maternis bonis excludantur. Adiciamus insuper ut donec parentes ipsorum vixerint, nisi de bonis possessionibus suis cesserint spontanea voluntate, bona et possessiones suas libere, teneant usque ad obitum eorumdem, censu in quaternionibus curie nihilominus annotati, quem filii postquam ad eos paterna et materna pervenerint, nostre curie solvere teneantur; nec bona possint devolvi ad alios vel alias alienari in preiudicium filiorum per parentes eorum, nisi quatenus nostris legibus permissione³¹".

Importante privilegio ecclesiastico era la cosiddetta "manomorta"³². Essa gravava sui beni ecclesiastici e consisteva nell'immobilità dei medesimi, che erano sottratti, quasi res extra commercium, al mercato dei beni comuni, non potendo essere ceduti a terzi senza speciale autorizzazione ecclesiastica³³.

Federico II vi aggiunse la necessità del pari valore economico tra bene alienato e acquistato, poiché il potere politico intendeva impedire che la Chiesa concentrasse nelle sue mani un'eccessiva ricchezza e potere economico. Il re svevo stabilì dei limiti alla stessa capacità ecclesiastica di acquistare beni immobili, *mortis causa*, sia in eredità che in legati, imponendo, agli ecclesiastici e agli ordini religiosi dei Templari e degli Ospitalieri del regno, di vendere, entro un anno dall'acquisto del lascito, i beni ricevuti ai parenti del defunto o ad altro compiacente compratore; se l'anno fosse trascorso senza adempiere le prescrizioni di legge, il fisco avrebbe provveduto a rivendicare per sé i beni acquistati:

"Predecessorum nostrorum veterum principum constitutionem, quam antiqua turbatio preteriti temporis antiquarat, nova provisione novantes, edicimus quod nullius subiectionum nostrorum clerico vel laico liceat dominibus Templi vel Hospitalis seu cuilibet alicui loco religioso... possessiones hereditarias vel patrimoniales vendere vel donare inter vivos aliquo donationis modo, nisi ex equalis causa permutationis transferre. Ceterum si in ultima voluntate aliquem de predictis locis

31 Const. *De filiis clericorum*, in *Federici cit.*, vol. IV, p. 225: "...Dalla nostra disposizione discende che poiché i figli dei chierici, perdono, per legittimo difetto dei natali, il diritto di succedere nei beni paterni e materni, per beneficio curiale, in virtù della piena potestà che abbiamo, concediamo che ad essi le cose che non possono avere per successione, le abbiamo in godimento dalla nostra clemenza. Pertanto, comandiamo che, nonostante la proibizione della prole illecita, in tutta la tua giurisdizione, tanto in qualunque città, villa e castello, tu faccia un annuale e sicuro giro di ispezione, sui beni che son dovuti a figli dei chierici per diritto materno e paterno, per accertare l'ammontare degli stessi, come meglio ti parrà opportuno. Poi, immetterai, in base al disposto della nostra curia, i figli dei chierici nella responsabilità e nel possesso dei beni paterni e materni, salvo la rendita annua che son tenuti, nel Natale del Signore, a versare alla nostra curia. Pertanto, se non abbiano versato il censo stabilito, siano esclusi dal godimento dei beni paterni e materni. Aggiungiamo, inoltre, che finché i genitori degli stessi vivano, a meno che non abbiano ceduto volontariamente i beni ed i propri possessi ad altri, tengano i propri beni e possedimenti per sé, liberamente, fino alla morte, e i figli alla nostra curia siano tenuti a versare il censo annotato nei quaderni della nostra curia, dopo che ad essi pervennero i beni paterni e materni; né i beni stessi possano essere devoluti ad altri o ad altri alienati in pregiudizio dei figli, per mezzo dei genitori di quelli, a meno che non sia permesso dalle nostre leggi".

32 C. Colombet, *Traité de la mainmorte*, Parigi 1893, pp. 35 ss., S. Giustiniani, I redditi sottoposti a tassa di manomorta, in *Rivista di diritto ecclesiastico*, 1891, pp. 33 ss., F. Lombardi, *I possessi plebei e la manomorta*, Napoli 1883, S. Montagnini, Dell'antica legislazione italiana sulle manomorte, in *Miscellanea storica italiana*, XIX, 1880, pp. 25 ss., G. Santacroce, Manomorta ecclesiastica, in *Digesto italiano*, XIV, 1985, pp. 46 ss., R. Trifone, *Feudi e demani*, Milano 1909, pp. 45 ss.

33 Sul concetto di *res extra commercium*, A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998, pp. 70 ss.

heredem instituerit, tunc domus que institutionem vel legatum acceperit, teneatur, infra annum alicui de proximis defuncti vel de burgensibus nostris relicta stabilia vendere; at si ultra annum facere predicta distulerit, possessiones ipsas post anni lapsum fisci nostri iuribus volumus applicari. De rebus autem quibuscumque mobilibus, quantumcumque pretiosis, reliquendi predictis dominibus et aliis religiosis locis concedimus facultatem³⁴".

Tra i privilegi ecclesiastici, poi, è da menzionare il cosiddetto *privilegium fori*³⁵. Si trattava del diritto dei chierici ad essere giudicati unicamente dai tribunali ecclesiastici, secondo il diritto canonico, e non da quelli secolari. Tale privilegio fu, in età sveva, espressamente riconosciuto, tanto che Federico II prescrisse la confisca dell'intero patrimonio a carico di colui che, privato o pubblico ufficiale, aveva violato il principio di competenza degli organi giurisdizionali; tuttavia, pose dei limiti. In ambito penale stabilì la possibilità, da parte del chierico, di esser trascinato davanti al giudice statale nel caso di reati particolarmente gravi per la stabilità politico-istituzionale del regno: lesa maestà e sedizione. Nel caso di controversie civili, invece, stabilì che l'ecclesiastico era sempre citabile in un giudizio secolare, se erano in questione diritti reali su beni laici e non ecclesiastici, o la restituzione e la manutenzione del possesso, e che il giudice competente era quello nel cui distretto fosse collocato il bene; inoltre, era pur sempre fatto divieto di adottare misure coercitive della libertà dell'ecclesiastico:

"De personis clericorum totius regni nostri volumus et iubemus quod si de aliquo foris facto de quo persona iudicari vel condemnari debeat appellatus fuerit, non a nobis vel a curia nostra, sed ab ecclesia et in curia ecclesie de eo quod ad personam suam pertinet iudicetur et secundum canones et ius ecclesiasticum condemnentur: excepto si de prodicione aliquis fuerit appellatus vel de alio magno huiusmodi maleficio, quod spectat ad maiestatem nostram. Quod si acciderit, volumus et precipimus ut de hoc quod spectat ad curiam nostram in curia nostra iudicetur³⁶".

34 Const. *De rebus stabilibus non alienandis ecclesiis*, in *Federici cit.*, vol. IV, p. 227: "Innovando con una nuova una costituzione dei nostri antichi predecessori, che una antica violazione del tempo trascorso aveva trasgredito, stabiliamo che a nessun chierico o laico degli ordini Templare ed Ospitaliere, tra i nostri sudditi, o a chiunque di condizione religiosa... sia concesso vendere o donare, tra vivi o in qualsiasi altro modo, i beni ereditari o patrimoniali, se non siano trasferiti con un bene di ugual valore. Per il resto, se qualcuno abbia istituito, nel testamento, come erede, qualcuno della predetta condizione, allora l'ente ecclesiastico che accetta l'eredità o il legato, sia tenuto, entro l'anno, a vendere i beni immobili ad esso lasciati, a qualcuno dei parenti del defunto o a uno dei nostri sudditi; e se non abbia fatto ciò entro l'anno, vogliamo che ai beni stessi, residuati dopo un anno, siano applicati i diritti del nostro fisco. Di ogni altro bene mobile, sebbene prezioso, concediamo di lasciarli in eredità ai predetti ordini e agli altri enti religiosi".

35 A. Banfi, *Habent illi iudices suos: studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005, pp. 10 ss.

36 Const. *Ubi clericus in maleficiis debeat conveniri*, in *Federici cit.*, vol. IV, p. 48: "Vogliamo e comandiamo riguardo i chierici di tutto il nostro regno che, se fosse citato in giudizio, per qualche fatto di competenza del foro della persona che deve esser giudicata o condannata, non da noi o dal nostro tribunale, sia giudicato dalla Chiesa e dal tribunale ecclesiastico competente, e condannato secondo i canoni del diritto ecclesiastico; eccetto se fu imputato di tradimento o di altro siffatto delitto che riguarda la nostra maestà. Se accada ciò, vogliamo e comandiamo che ciò che riguarda il nostro governo sia giu-



“Si quis clericus de hereditate vel aliquo tenimento quod ab ecclesia, sed a nobis vel ab alio aliquo per patrimonium sive aliunde teneat, appellatus fuerit, volumus ut de hoc in curia illius in cuius terra possessionem vel tenimentum habuerit, respondeat et quod iustum fuerit faciat: non tamen ut persona sua exinde capiatur vel incarceretur³⁷”.

“De burgensaticis petitorio vel quolibet possessorio adipiscende, recuperade vel etiam retinende possessionis clericum seu etiam quemvis religiosum pecuniaria catione conventum, in civili volumus examine respondere, rei qualitate potius in hac parte que petitur quam persone conditione seu iudicii qualitate pensata³⁸”.

dicato in un nostro tribunale”.

37 Const. *De clericis conveniendis pro possessionibus quas non tenent ab ecclesia*, in *Federici cit.*, vol. IV., p. 40: “Se qualche chierico fu citato in giudizio per un’eredità o altro possesso che non della Chiesa, ma da noi o da un altro abbia ricevuto in piena proprietà o altrimenti, vogliamo che risponda di ciò, nel tribunale di quello che posseggia la terra o altra proprietà, e che faccia ciò che sarà giusto: tuttavia, la sua persona non sia altrimenti presa e incarcerata”.

38 Const. *Nova Constitutione*, in *Federici cit.*, vol. IV, p. 227: “Vogliamo che sia chiamato a rispondere qualsiasi chierico o religioso convenuto con un’azione processuale pecuniaria, riguardo beni “laici”, in un giudizio sia petitorio che possessorio, di recupero o mantenimento del possesso, in un processo civile, poiché , in tal caso, si ha riguardo alla natura della cosa, piuttosto che alla supposta condizione delle parti o del giudice”.

"...Penam in eos qui nostra iurisdictione contempta, ad forum aliud de his que ad curiam nostram pertinent convolaverint, constitutione presenti duximus statuendam: videlicet ut, sive clericus sive laicus sit, confiscatione mobilium et immobilium, sive sint patrimonialia sive feudalialia, puniatur³⁹".

Costituivano ipotesi di tradimento - proditio - e, quindi, deferite alla cognizione del giudice secolare perché applicasse la sanzione della rimozione dall'ufficio e la confisca dei beni, l'usurpazione, da parte di ecclesiastici, di pubbliche funzioni di giudice, baiulo e giustiziere, cariche ad essi precluse, oppure la partecipazione a conventicole segrete, non autorizzate espressamente dal sovrano⁴⁰. A questi casi vi è anche da aggiungere l'inadempimento dell'obbligo, da parte dei chierici, di restituire alla curia, che ne faceva richiesta, i servi o i coloni del demanio che erano fuggiti e avevano trovato nei feudi o fondi ecclesiastici rifugio e protezione:

"Clericis quos a forensibus negotiis ipse ordo clericalis excludit, ad administrationes baiulorum vel ipsorum officio nullatenus admittatur...ipsos a baiulationibus removemur; eosdem etiam publicatione bonorum suorum si contra fecerint condemnantes..⁴¹".

"..Inhibemus prelati ecclesiarum...ne iustitiarum officium in terris suis gerere audeant vel gerendum alicui demandare..contra presentem prohibitionem nostri culminis satagentes, tam statuentes iustitarios quam statutos, terre sue publicatione multamus⁴²".

"Conventiculam illicitam extra ecclesiam in privatis edibus celebrari vetamus, proscriptionis domus periculo imminente, si dominus eiusa in eam clericos novam vel tumultuosam conventiculam celebrantes, susceperit non ignarus⁴³".

"..Hinc est quod prelati ecclesiarum..inhibemus firmiter quod nullus racco-

39 Const. *De foro competenti et de pena contemptorum*, in Federici cit., vol. IV, p. 61: "...Con la presente costituzione abbiamo deciso di stabilire una sanzione nei confronti di quelli che, violata la nostra giurisdizione, abbiano citato in un foro diverso da quelli che la nostra curia ha stabilito: che tanto il chierico che il laico siano puniti con la confisca dei beni mobili e immobili, sia patrimoniali che feudali".

40 Sugli ordinamenti pubblici e le magistrature del regno normanno-svevo, F. Chalandon, *Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia*, Cassino 2008, pp. 526 ss., I. Peri, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XII secolo*, Laterza, Bari 1990, pp. 85 ss., E. Pontieri, *Tra i Normanni nell'Italia meridionale*, Morano, Napoli 1949, pp. 122 ss., S. Tramontana, *La monarchia normanna e sveva*, Utet, Torino 1986, pp. 50 ss.

41 Const. *Ut clerici vel iudices non sint baiuli et pena facientium contra*, in Federici cit., vol. IV, p. 43: "Non accedano all'ufficio e all'amministrazione baiulare i chierici che lo stesso ordine clericale esclude dagli affari temporali..gli stessi rimuoveremo dalle baiulazioni; condannandoli anche alla confisca dei propri beni se facciano contro le leggi..".

42 Const. *Quod nullus prelati, comes baro officium iustitiarum gera*, in Federici cit., vol. IV, p. 53: "Proibiamo che i prelati delle chiese osino esercitare sulle proprie terre l'ufficio di giustiziere o demandarne ad altri l'esercizio. Stabilendo contro tanto i violatori della presente proibizione, tanto contro i giustizieri nominati la confisca delle proprie terre".

43 Const. *De illicitis conventiculis*, in O. Zecchino cit., p. 32: "Vietiamo lo svolgimento di conventicole illecite fuori dalla chiesa, in case private, con incombente minaccia di confisca della casa, se il suo proprietario abbia consapevolmente accolto in essa chierici per tenere conventicole nuove e sediziose".

mandatos vel ad nosram curiam revocatos in posterum audeat retinere, sed ipsos in civitatibus nostri demanii baiulis vel aliis officialibus nostris sine difficultate assignent vel ad loca ipsis revocatis destinata remittant. Quod si huius constitutionis nostre quispiam violator temerarius extiterit vel eidem fraudem fecerit, bonorum quorum omnium mobilium publicatione damnetur..⁴⁴

Gli ecclesiastici potevano, inoltre, consolidare la propria posizione di privilegio, nei confronti del sovrano, attraverso la concessione o l'acquisto, come ogni altro conte, cavaliere o barone del regno, di regalie, cioè di feudi o prerogative regie, come la potestà di amministrare la giustizia, riscuotere imposte, levare eserciti, nell'ambito di un determinato territorio, spesso anche più grande della diocesi di appartenenza⁴⁵.

Gli ecclesiastici, dunque, potevano pienamente inserirsi nell'articolazione feudale del regno, divenendo vassalli del sovrano, oppure concedendo, a terzi, feudi del patrimonio ecclesiastico; in tal caso erano soggetti, per ogni controversia, alla giurisdizione feudale esercitata dai giustizieri del sovrano, applicando le norme e gli istituti del "diritto feudale"⁴⁶.

Su di essi gravavano molti obblighi giuridici: non potevano alienare a terzi, gratuitamente o onerosamente, i feudi e le regalie ricevute dal sovrano o pregiudicarne l'integrità, erano tenuti a non commettere alcun genere di abusi su servi o sottoposti, ma a comportarsi legalmente e con equità. Avrebbero potuto riscuotere gli *adiutoria* feudali in misura equa e solo nei casi tassativamente consentiti dal sovrano: per l'ordinazione sacerdotale, per partecipare a sinodi o concili ecclesiastici, per la milizia, se erano tenuti anche al servizio militare, personalmente o attraverso l'arruolamento di uomini, per il vettovagliamento del sovrano e della sua corte, nel caso in cui quest'ultimo si trovava ad essere ospitato nelle terre dell'ecclesiastico⁴⁷:

44 Const. *De reccomandatis vel revocatis non detinendis*, in Federici cit., vol. IV, p. 222: "...Proibiamo, in futuro, fermamente, ai prelati delle chiese che non osino trattenerne nessun soggetto alla nostra curia che sia stato richiesto ma gli stessi senza alcun indugio, assegnino ai baiuli che sono nelle nostre città demaniali o agli altri ufficiali o ai luoghi cui i richiamati erano assegnati. Sia condannato alla confisca di tutti i suoi beni mobili colui che, temerariamente, o, con frode, violi la nostra costituzione.."

45 Per l'analisi della struttura amministrativa e feudale del Regno normanno, si veda, *Catalogus baronum*, a cura di E. Jamison, Roma 1972, E. Cuozzo, *Catalogus baronum. Commentario*, Roma 1984 e dello stesso Autore, "Quei maledetti Normanni". *Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989, B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo "modello"?*, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", III, 1981, pp. 169 ss., E. Mazzaresse Fardella, *La struttura amministrativa del regno normanno*, in *Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna*, Palermo 1973, G. Tabacco, *Il sistema delle fedeltà e delle signorie nell'area mediterranea*, in "Studi medievali", III, 20, 1979, pp. 409 ss.

46 G. Cassandro, *Le istituzioni politiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, in Roberto il Guiscardo ed il suo tempo, Atti delle prime giornate normanno-sveve, Bari, 28-29 maggio 1973, Bari 1991, pp. 77 ss., D. Matthew, *I Normanni in Italia*, Bari 2008, pp. 294 ss.

47 Tra queste prestazioni - dovute dai sudditi ai rispettivi signori - andavano incluse anche le decime ecclesiastiche, corrisposte in danaro o, molto più spesso, in natura, su prodotti di agricoltura, allevamento o su capi di bestiame. Queste prestazioni, in realtà vere e proprie tasse, gravavano su tutti i rustici residenti nel *districtus* della parrocchia rurale - e della diocesi - a prescindere dalla loro condizione personale, libera o servile. In questo caso, infatti, il diritto canonico non faceva differenze. Anche i servi rustici potevano ricorrere ai servizi della pieve o parrocchia rurale, matrimoni, battesimi, sacramenti e le decime erano riscosse dai parroci, o da loro incaricati, ed erano incamerate, in parte, dalla parrocchia, mentre il resto andava alla curia vescovile. È importante sottolineare che le Assise di Ariano non contengono alcuna disposizione che disciplina i diritti di riscossione delle decime da parte del clero, pur occupandosi, spesso, della condizione e dei privilegi dell'*ordo clericorum*.

“Scire volumus... universos archiepiscopos, episcopos, abbates.. nullo modo nullo ingenio, possit ad nostra regalia alienare pertinens vel vendere, vel in totum vel in partem mingere, unde iura rerum regalium minuantur, aut subvertantur sive

La presenza di vaste signorie, laiche o ecclesiastiche, all’interno del Regno e, quindi, di territori demaniali di diretta spettanza regia o “signorili”, non deve far pensare ad una distinzione netta di condizione tra abitanti degli uni e degli altri, corrispondente alla dicotomia “liberi-servi”. Non vi è alcuna prova che i servi e i rustici dimoranti nei territori appartenenti ai signori godessero di una condizione peggiore rispetto a quella di coloro che vivevano in territori demaniali, direttamente soggetti alla potestà di governo degli ufficiali del re. Anzi, molto spesso, come avvenne all’epoca di Guglielmo II (1166-1189), la curia dovette intervenire per frenare l’emigrazione di villani, accasati su terre del demanio, verso i territori appartenenti a chiese e baroni: agli emigrati era fatto obbligo di ritorno nelle terre demaniali, a pena di gravi sanzioni. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il modello statale normanno-svevo mirava ad imbrigliare la “feudalità” all’interno della struttura amministrativa e burocratica del Regno. A partire dall’epoca di Ruggero II, la legislazione e la burocrazia del Regno esercitarono una sempre più ampia azione di controllo sulla “feudalità”, per evitare eccessi e abusi di ogni tipo ai danni dei sottoposti. Per alcuni reati di particolare gravità bisognava far capo alla giurisdizione dei regi giustizieri e non al tribunale signorile; inoltre, era previsto, per tutti i vassalli, l’“omaggio ligio” a favore del re, mentre la curia esercitava un controllo attento su matrimoni e successioni dei baroni, in modo da riservare al potere regio ogni approvazione riguardante il trasferimento di titolarità dei feudi. Furono stabiliti, dalle Assise, il tipo e l’ammontare delle tasse straordinarie (*adiutoria*) che i signori, laici o ecclesiastici, potevano riscuotere dai loro sottoposti. Questo, ovviamente, non esclude che, nei fatti, si verificassero abusi di ogni tipo, ma l’azione politica e legislativa dei re normanni fu sempre diretta a “contenere” il potere della “feudalità”, anziché a favorirne l’espansione. Pertanto, anche ai sudditi dei signori era concessa (almeno teoricamente) la stessa possibilità, riservata ai sudditi - *nullo medio* - del sovrano, di ricorrere alla *defensa*, cioè di adire i tribunali e gli ufficiali regi, in caso di maltrattamenti e di abusi da parte dei signori. Si badi che tutti i sudditi di un signore, liberi o servi, subivano limitazioni alla propria libertà, in virtù dei poteri signorili esercitati per espressa delega del sovrano, o perché acquisiti a seguito di una lunga serie di “abusi feudali”. Inoltre, l’intensità di questi poteri di governo era diversa da signore a signore, in base all’entità della concessione regia che si accompagnava all’infuedazione di territori. In ogni caso, l’esercizio di poteri di governo (di banno), spesso di contenuto “economico”, sui rispettivi sudditi, di qualsiasi condizione, favoriva un “livellamento” dello *status* personale degli stessi che non era, però, del tutto cancellato. Infatti, per quanto la caratteristica principale della “servitù della gleba” fosse la perpetuità ed ereditarietà del vincolo servile e degli obblighi connessi, una dipendenza ereditaria gravava anche su tutti gli altri sudditi di un signore, anche se formalmente liberi. Poiché vivevano nel territorio di una signoria, tutti i villani ereditavano dai padri una condizione di sudditanza signorile che imponeva obblighi onerosi: certo, ai villani di condizione libera era più facile sottrarsi, emigrando altrove, eventualmente, ma ciò, nella gran parte dei casi, prevedeva l’esborso di cospicue somme di danaro. Tutti i sudditi erano tenuti a corrispondere al signore la taglia o focatico, a pagare, in caso di successione a causa di morte, la manomorta, a contrarre matrimonio solo con altri “sudditi” del signore, ad eseguire corveés e a pagare censi; inoltre erano soggetti alle “bannalità”, cioè ad esazioni per l’uso di mulini, frantoi e forni di proprietà del signore, oltre che a pesanti limitazioni, nell’uso di terre “comuni”, per il pascolo del bestiame. Tutti questi oneri - salvo la concessione di specifiche “immunità” - non gravavano esclusivamente sui sudditi di “condizione servile”, come per lungo tempo si è erroneamente pensato, e ciò rende molto difficile, nell’analisi delle fonti, distinguere i servi veri e propri, dai liberi tout court. Gli ordinamenti signorili, laici ed ecclesiastici, erano molto più forti e diffusi al di qua dello stretto di Messina, anziché in Sicilia, e ciò dipendeva anche dalle diverse forme con cui si era imposta la conquista normanna che, in Sicilia, fu caratterizzata da maggiore ordine e da minore anarchia e insubordinazione dei capi. Oggi, è da considerarsi storiograficamente improponibile l’identificazione tra servaggio e forme di dipendenza signorile basata sull’errata visione che tutti i rustici soggetti a nobili o ecclesiastici fossero privi della libertà, garantita solo ai sudditi diretti del sovrano e, dunque, appannaggio esclusivo dei ceti egemoni (*nobiles, clerici*) o degli abitanti delle città (*burgenses*). Lo sviluppo della signoria rurale, nel Mezzogiorno, favorì, quindi, rispetto alle epoche precedenti, una maggiore “omologazione” della condizione giuridica degli abitanti delle campagne: a prescindere se fossero liberi o servi in senso stretto, tutti erano sottoposti ai poteri del *dominus loci* (o del re) e all’adempimento di specifici obblighi, economici e non, verso di lui. Per tale motivo, non è mancato chi, a proposito delle campagne meridionali in età normanna, ha ritenuto fosse più giusto raggruppare la popolazione rustica non secondo la vetusta dicotomia “liberi-servi”, ma secondo la bipartizione più giusta “sudditi del re-sudditi di un signore”: infatti, tutti gli uomini erano soggetti al potere di governo e di prelievo di un *dominus*, a prescindere dalla specifica condizione dei singoli (libera o servile). Sulla signoria rurale nel Mezzogiorno si veda, R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, vol. II, Signoria rurale e feudo, Bologna 1974, pp. 57 ss., P. Cammarosano, *Guida allo studio della storia medievale*, Roma 2004, pp. 76 ss., S. Carocci, *o. c.*, pp. 4 ss., M. Caravale, *La feudalità nella Sicilia normanna*, in Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia Normanna (Palermo, 4-8 dic. 1972), Palermo 1973, pp. 21 ss., G. Cassandro, *o. c.*, pp. 65 ss., Per la distinzione fra diverse forme di signoria domestica, fondiaria, territoriale si veda, C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, in Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, XXXVIII settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990, Spoleto 1991, pp. 340 ss.

aliquod etiam damnum patiantur⁴⁸”.

“Monemus...archiepiscopos, episcopos, abbates cunctos denique qui subditos habemnt cives, burgenses, rusticos, sive cuiuscumque professionis homines, eos humane tractare, misericordiam adhibere, maxime cum debitum adiutorium conveniens et moderatum valent ab ipsis quos habent subditos postulare..⁴⁹”

“..De prelatiis tamen ecclesiarum statuimus ut in his tantum casibus ab hominibus suis adiutorium petant: videlicet pro consecratione sua; cum ad concilium a domino papa fuerint vocati, pro servitio exercitus nostri, si quidem in exercitu nostro fuerint; vel si vocemus eos vel miserimus eos pro servitiis nostris; vel pro corredo nostro, cum in teris eorum nos hospitari vel corredum ab eis recipere contigerit; in omnibus predictis casibus moderate tamen domini ab eis adiutorium exigant et requirant⁵⁰”.

“Presenti constitutione decernimus ut nullus dominorum vassallos suos opprimat...quod qui fecerit, expensas vassallo suo resarciat et duplum ablati curie nostre componat..⁵¹”.

“Scire...volumus..archiepiscopos, universos episcopos et abbates..nullo modo possit nostra regalia alienare, donare vendere unda nostra regalia minuantur⁵²”.

Gli “illeciti religiosi”.

Nel regno normanno-svevo, pur sempre “confessionale”, religiosamente “schierato” e non laico, la tutela dei beni religiosi materiali o immateriali, come edifici, immagini, reliquie, dogmi, principi morali e usanze ecclesiastiche, appariva come un dovere essenziale da compiere, anche recependo nella *lex publica* una normativa diversa e preesistente, come quella canonica, decisamente appartenente ad un altro ordinamento dai diversi connotati e presupposti⁵³. La difesa della fede appariva

48 Const. *De rebus regalibus*, in O. Zecchino cit., p. 28: “Vogliamo che tutti gli arcivescovi, vescovi e abati sappiano che in nessun modo e con nessun artificio nessuno può alienare, donare, vendere o distruggere, in tutto o in parte, ciò che alle nostre regalie attiene in modo che i relativi diritti siano affievoliti, annullati o subiscano ancora qualche lesione”.

49 Const. *Monitio generalis*, in O. Zecchino cit., p. 28: “Ammoniamo arcivescovi, vescovi, abati e tutti quelli che hanno come sudditi cittadini, burgensi, rustici o uomini di qualunque professione, di trattarli con umanità, di usare misericordia, soprattutto quando hanno il potere di esigere da essi la dovuta prestazione conveniente e moderata..”.

50 Const. *De adiutoriis exigendis ad hominibus*, in *Federici* cit., vol. IV, p. 132: “..Tuttavia, riguardo ai prelati delle chiese stabiliamo che richiedano l’adiutorio dai propri soggetti solo in tali casi: per la propria consacrazione, quando fossero dal papa convocati in concilio; per il servizio nel nostro esercito, se militassero in esso, o se, per il nostro servizio, inviassimo quelli in missione o li chiamassimo a corte; per il nostro vettovagliamento, quando capiti che sulle terre di quelli siamo ospitati e riceviamo vettovaglie; in tutti i predetti casi, tuttavia, i signori esigano e richiedano l’adiutorio moderatamente”.

51 Const. *De non opprimendis vassallis a dominis*, in *Federici* cit., vol. IV, p. 223: “Con la presente legge stabiliamo che nessun signore opprima i propri vassalli, e che colui che abbia fatto ciò risarcisca il suo vassallo e versi alla nostra curia il doppio di ciò che ha sottratto..”.

52 Const. *De iuribus rerum regalium*, in *Federici* cit., vol. IV, p. 119: “Vogliamo che.. gli arcivescovi e tutti i vescovi ed abati sappiano che in nessun modo chiunque possa alienare le nostre regalie, donarle o venderle, per cui i nostri diritti siano menomati”.

53 F. Brandileone, *Il Diritto Romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Forni, Torino 1884, pp. 28 ss.

indispensabile al fine di salvaguardare gli stessi valori⁵⁴ e fondamenti metafisico-religiosi del potere dei re⁵⁵, oltre che l'adempimento di un ben definito dovere giuridico verso la Santa Sede, al quale i re normanno-svevi non potevano sottrarsi, date le origini "feudali" del loro potere nell'Italia meridionale, che derivava - come si è visto - da una specifica investitura papale. I re normanni intesero punire chiunque, di qualsiasi condizione sociale, anche nobile, attentasse ai diritti e ai privilegi della Santa Chiesa, stabilendo che tale illecito venisse punito a titolo di lesa maestà, cioè con la *publicatio omnium bonorum* e la *poena capitis*⁵⁶:

"Noverint ergo omnes nostre protestati subiecti, quoniam in voto nobis semper fuit, et erit, ecclesias dei pro quibus dominus Ihesus sanguinem suum fudit, protegere, defensare, augere modis omnibus, sicut et proientiores nostri consueta liberalitate, id ipsum facere studuerunt, ideoque multa et innumera beneficia a deo consecuti sunt semper in melius. Itaque sacrarum ecclesiarum res omnes et possessiones in nostra post deum et sanctos eius custodia collocatas atque commissas ab omnibus incurisibus malignitantium, gladio materiali nobis a deo concessas defendimus et inviolatas custodimus; principibus, comitibus, baronibus et omnibus nostris fidelibus commndamus, scituri, quod nostrum decretum quisquis violare voluerit, nostram se sentiat ledere maiestatem⁵⁷".

Già in epoca normanna, inoltre, si pensò di tutelare il patrimonio di beni, dogmi

54 Non si dimentichi che ogni critica o violazione di decisioni, editti o disposizioni sovrane era equiparata al *sacrilegium*, cioè alla massima offesa che potesse recarsi ad una persona, a un bene, a un simbolo o dogma della fede, ed era punito con la morte: Const. *De sacrilegiis*, in O. Zecchino cit., p. 39: "*Disputari de regis iudicio, consiliis, institutionibus, factis non oportet. Est enim par sacrilegio disputare de eius iudiciis, institutionibus, factis atque consiliis et an is dignus sit quem rex elegerit, aut decernit...*". "Non si debbono discutere i giudizi, le decisioni, le disposizioni e le azioni del re. È infatti equiparato al sacrilegio il discutere i suoi giudizi, disposizioni, azioni e decisioni e se sia degno colui che il re abbia scelto o proposto..."

55 "*..Per me reges regnant et conditores legum decernunt iustitiam...*", in O. Zecchino cit., *Proemium*, p. 23. Non bisogna dimenticare che il fondamento divino del potere era menzionato, nelle stesse scritture, da Cristo e San Paolo e di ciò i re normanno-svevi erano pienamente consapevoli. Lo stesso Gesù, infatti, interrogato dai farisei e dagli erodiani, pur ribadendo la separazione e diversità di funzioni tra potere spirituale e temporale, aveva sottolineato il dovere di obbedire a Cesare, perché anche il potere politico si inquadra in un più ampio ordine provvidenziale divino e, perciò, era meritevole di doveroso rispetto. San Paolo, poi, aveva più espressamente affermato che «...*nulla potestas nisi a Deo...*» e che, pertanto, era dovere del cristiano l'obbedienza allo stato - qualunque esso fosse - perché anch'esso, come la "ecclesia", era espressione di un progetto salvifico divino. *Mc.*, 12, 13-17: «...Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio...», *Rom.* 13, 1-7: «...Ogni persona si sottometta alle autorità superiori. Non c'è, infatti, autorità se non da Dio, ma quelle che ci sono, sono state ordinate da Dio. Di modo che, chi si ribella all'autorità si pone contro l'ordine stabilito da Dio. E quelli che si pongono contro attireranno su se stessi la condanna. I magistrati, infatti, non fanno paura per le opere buone, ma per le cattive. Vuoi, dunque, non aver paura dell'autorità? Fa il bene e avrai lode da essa. È, infatti, al servizio di Dio, perché tu faccia il bene. Ma se fai il male, abbi paura: poiché non porta invano la spada; è, infatti, al servizio di Dio, vindice dell'ira contro colui che compie il male. Perciò è necessario sottomettersi non solo a motivo dell'ira, ma anche a motivo della coscienza. Per questo, pagate anche i tributi: sono, infatti, servitori pubblici di Dio che si applicano costantemente a questo compito. Date a ognuno quel che è dovuto: a chi il tributo, il tributo, a chi l'imposta, l'imposta, a chi il timore, il timore, a chi l'onore, l'onore...». Sul punto si veda anche, G. Jossa, *Il Cristianesimo antico*, Roma 1997, pp. 69 ss.

56 Const. *De crimine maiestatis*, in O. Zecchino cit. p. 38: "*...Reus maiestatis gladio feriatur, bonis eius omnibus fisco addictis...*".

57 Const. *De privilegio sanctorum ecclesiarum*, in O. Zecchino cit., p. 26: "Sappiano, dunque, tutti quelli che sono soggetti alla nostra potestà che sempre fu e sarà nei nostri voti, proteggere, difendere e far prosperare in tutti i modi la Chiesa di Dio, per la quale il Signore Gesù versò il suo sangue, così come con la consueta munificenza si preoccuparono di fare anche i nostri progenitori, e per questo ottennero da Dio benefici sempre più grandi e numerosi. Pertanto, difendiamo e custodiamo inviolati da ogni malvagia aggressione, con la spada materiale concessaci da Dio, tutti i beni e i possedimenti delle sacre chiese, sottoposti e affidati, dopo che a Dio e ai Santi, alla nostra protezione; raccomandiamo ai principi, ai conti, ai baroni e a tutti i nostri sudditi di tenere per certo che chiunque avrà voluto trasgredire tale nostra disposizione dovrà ritenersi reo di lesa maestà".

e credenze dell'ortodossia cattolica con un'adeguata legislazione penalistica. Il più grave dei reati era indubbiamente il sacrilegium. Si trattava di una fattispecie di carattere decisamente vago, tale, cioè, da includere diverse ipotesi di offesa alla religione cristiana di rito latino e, perciò, punibile a discrezione del giudice: dall'offesa agli ecclesiastici - con la parola, il gesto, lo scritto - ai casi più gravi di furto di arredi, offerte e beni religiosi, fino all'effrazione e al danneggiamento dei suddetti beni, delle chiese e altri luoghi di culto, ipotesi punite con la morte:

"...Multe leges sacrilegos severissime punierunt, sit pena moderanda arbitrio iudicantis, nisi forte manufacta templa dei fracta sunt violenter, aut dona et vasa sacra, nocte sublata sunt, hoc enim casu capitale est⁵⁸".

Severamente punita, in conformità delle "leggi" ecclesiastiche, fu anche la fabbricazione, il possesso, la vendita e l'acquisto di preparati medicamentosi, afrodisiaci, abortivi o letali, frutto della conoscenza e dell'attuazione di pratiche diaboliche e di stregonerie⁵⁹. La pena era la morte:

"Mala et noxia medicamenta, ad alienandos animos, seu venena quis dederit, vendiderit, habuerit, capitali sententia feriat. Poculum amatorium, vel aliquem cibum noxium, quisquis instruxerit, etiam si neminem leserit, impunis non erit⁶⁰".

Molto importante fu anche la tutela applicata alla conservazione delle reliquie religiose, di santi e martiri, di cui fu stabilita la natura di res extra commercium, con conseguente nullità giuridica delle transazioni che avessero avuto ad oggetto le stesse. Pertanto, era negata la possibilità di ricorrere in giudizio al venditore di reliquie che voleva ottenere il saldo non ancora corrisposto dal compratore, e il compratore non poteva ricorrere in giudizio per ottenere la restituzione di ciò che aveva già pagato:

"Sancimus nemini licere martirum, vel quicorumque sanctorum reliquias vendere, vel comparare. Quod si presumpsum fuerit, nondum pretio numeratio nihil est consecuturus si venditor emptorem voluerit convenire. Si autem numeratio facta

58 Const. *De sacrilegiis*, in O. Zecchino cit., p. 38: "Molte leggi hanno punito in modo severissimo i sacrileghi, ma la pena deve essere moderata a discrezione di chi giudica, a meno che, per avventura non siano stati violentemente forzati e manomessi i templi di Dio o siano stati rubati di notte offerte e vasi sacri, in questo caso, infatti, la pena è capitale".

59 La *ratio* della disciplina esposta nel testo si inquadra anche nella disciplina dell'esercizio della professione medica e della produzione di preparati medicamentosi, e aveva non solo una valenza etico-giuridica legata alla necessità di sanzionare pratiche magiche e il cattivo uso delle conoscenze mediche, ma serviva anche a tutelare un interesse collettivo, quello alla salute e alla salubrità dell'ambiente che, timidamente, faceva capolino nella legislazione del Regno di Sicilia. Sul punto, G. Cosmacini, *L'arte lunga*, Laterza, Bari 1997, pp. 180 ss., S. De Renzi, *Storia documentata della scuola medica di Salerno*, Avellino 2002, pp. 301 ss., V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza Romana*, Napoli 1997, pp. 97 ss.

60 Const. *De poculo*, in O. Zecchino cit., p. 62: "Chiunque abbia dato venduto o posseduto filtri malefici e nocivi, atti a provocare turbamenti psichici, o veleni, sia colpito da sentenza capitale. Chiunque avrà preparato filtri d'amore o altre sostanze nocive non resterà impunito anche se non avrà procurato danno ad alcuno". Anche Federico II intervenne severamente in questa materia, come è dimostrato dalle numerose costituzioni promulgate sull'argomento, Const. *De veneficis*: "*Mala et noxia medicamenta ad alienandos animos seu venena qui dederit, vendiderit vel habuerit, capitali sententia feriat*", Const. *De correctione poculum amatorium porrigendum*: "*Poculum amatorium vel quemlibet cibum nocivum quisquis instruxerit, etiam si neminem leserit, impunis non erit*". In Federici cit., vol. IV, pp. 7 ss.

est est, emptori repetitionem non esse, fiscum vero vindicare. Nostram spectabit providentiam temeritatem contrahentium cohercere, et ubi decuerit, reliquias cum consilio antistitum collocare⁶¹”.

Anche le “vergini” consacrate a Dio, attraverso l’imposizione delle mani del vescovo, e le donne non ancora sposate furono severamente tutelate, in omaggio alla purezza della Vergine, prevedendo la pena di morte per gli autori di violenze sulle stesse, a fine di matrimonio o libidine:

“Si quis rapere sacratas deo virgines aut nondum velatas causa iungendi matrimonium presumpserit, capitali pena feriat, vel alia pena quam regia censura decreverit⁶²”.

La negazione del sacramento battesimale o la rinuncia alla condizione clericale, con violazione del sacramento dell’ordinazione sacerdotale, erano fra gli illeciti religiosi più gravi contemplati dalla legge normanna e, pertanto, sanzionati con la “morte civile”, cioè con la privazione della soggettività giuridica e, di conseguenza, col bando dall’umano consorzio. Parimenti, furono puniti con la pubblica flagellazione gli istrioni e gli attori che, nelle loro rappresentazioni sceniche, offedevano il comune sentire religioso, indossando abiti ecclesiastici:

“Apostatantes a fide catholica penitus execramus, ultionibus insequimur, bonis omnibus spoliamus, a professione vel voto naufragantes legibus cohartamus, successiones tollimus omne ius legitimum abdicamus⁶³”.

“Mimi et qui ludibrio corporis sui questum faciunt, publico habitu earum virginum, que Deo dicatae sunt, vel veste monachica non utantur, nec clericali; si fecerint verberibus publice afficiantur⁶⁴”.

Pagani e Giudei non potevano, inoltre, avere servi cristiani, né comperare o acquistare gli stessi, poiché erano puniti con la publicatio omnium bonorum e la riduzione in condizione di servi della curia. La pena poteva arrivare anche alla morte, nel caso in cui l’infedele padrone costringeva il servo a rinnegare la propria fede ed, eventualmente, a circondarsi:

61 Const. *De sanctarum reliquiarum venditione*, in O. Zecchino cit., p. 28: “Decretiamo che a nessuno sia permesso vendere o comperare reliquie di martiri o di santi. Se si sia osato ciò, il venditore che volesse convenire in giudizio il compratore per il mancato pagamento del prezzo non avrebbe diritto di ottenere alcunché. Se, invece, il pagamento fosse già stato effettuato il compratore non avrebbe diritto alla ripetizione del prezzo che verrebbe, invece, rivendicato dal fisco. Spetterà alla nostra saggezza punire la temerarietà dei contraenti ed assicurare le reliquie in luogo decoroso, secondo i suggerimenti dei sacerdoti preposti”.

62 Const. *De raptu virginum*, in O. Zecchino cit., p. 34: “Se qualcuno abbia osato rapire, a fine di matrimonio vergini consacrate a Dio che non abbiano ancora indossato il velo subisca la pena capitale o altra pena fissata a giudizio del re”.

63 Const. *De apostatantibus*, in O. Zecchino cit., p. 34: “Malediciamo dal profondo gli apostati della fede cattolica, li perseguiamo con castighi, li priviamo di tutti i beni; facciamo oggetto di repressione legale quelli che vengono meno alla professione di fede o al voto, li priviamo del diritto di successione, neghiamo loro ogni diritto legittimo”.

64 Const. *De ioculatoribus*, in O. Zecchino, cit., p. 34: “Mimi, cinedi e prostitute non usino in pubblico abiti di vergini dedicate a Dio, né vesti monacali o clericali; se abbiano fatto ciò siano pubblicamente flagellati”.



“Iudeus paganus servum christianum nec vendere, nec comparare audeat, nec ex aliquo titulo possidere seu pignori detinere. Quod si presumpserit, omnes res eius infiscentur, et curie servus fiat. Quem si forte ausu vel nefario vel suasu circumcidi vel fidem abnegare fecerit, capitali supplicio puniatur⁶⁵”.

Le normative esaminate potevano essere applicate, oltre che ai Giudei, anche agli Islamici e a tutti coloro che, pur cristiani, non di rito cattolico, erano ortodossi, eretici o scismatici, dal momento che non vedo altre valide possibilità interpretative del lemma *paganus*, presente nelle disposizioni, poiché di *pagani*, in senso classico, non credo che ve ne fossero più nel XII sec.⁶⁶ La *ratio* di queste disposizioni non fu solo di carattere “morale”, ovvero proteggere i sudditi di condizione cattolica da ingiuste prevaricazioni di individui considerati estranei al consorzio dell’autentica cristianità. La ragione di queste disposizioni era anche di carattere economico-produttivo, finalizzata ad ostacolare tutte le attività, economiche e commerciali, di Ebrei o individui di fede diversa da quella cattolica, gestite con l’ausilio di servi, spesso in settori concorrenziali con le imprese gestite da cattolici. Nell’interpretazione di queste disposizioni, il lemma *paganus* andrebbe interpretato in senso “estensivo”, ricomprendendo sotto questo termine tutti coloro (Slavi, Asiatici, Greci) che non solo non erano cristiani, ma, se lo erano, appartenevano ad una confessione diversa da quella cattolica. Il lemma *christianus*, invece, andrebbe interpretato in senso restrittivo, alludendo ai soli cristiani di fede e rito cattolici

Venendo ora alla legislazione religiosa di epoca sveva, essa confermò, sostanzialmente, quella normanna, ma impose anche nuove figure criminose e, di conseguenza, nuove sanzioni. Si pensi, ad esempio, al crimine di “eresia”, o eterodossia, di cui si macchiavano tutti quelli che sostenevano “visioni della fede” cristiana non conformi, sotto l’aspetto teologico, etico e liturgico-disciplinare, a quelle della gerarchia ecclesiastica⁶⁷. In questo caso, la pena era molto severa. Tale delitto era

65 Const. *Iudeus Paganus*, in O. Zecchino cit., p. 34: “Il Giudeo e il Pagano non osino vendere, né comperare, né possedere ad alcun titolo o tenere in pegno come servo un cristiano. Se abbiano osato tanto siano confiscati tutti i beni e diventino servi della curia. Se, per caso, con empio ardimento o con consigli lo abbiano indotto a circoncedersi o rinnegare la fede, siano puniti con il supplizio capitale”.

66 Nell’interpretazione di queste disposizioni, il lemma *paganus* andrebbe, forse, interpretato in senso “estensivo”, ricomprendendo sotto questo termine tutti coloro che non solo non erano cristiani, ma, se lo erano, appartenevano ad una confessione diversa da quello cattolica. Il lemma *christianus*, invece, andrebbe interpretato in senso restrittivo, alludendo ai soli cristiani di fede e rito cattolici

67 Ecco alcuni esempi: Const. *De apostantibus*: “*Apostantes a fide catholica exsecramus, insequimur ultione, bonis omnibus spoliamus, et a professione vel voto naufragantes legibus coartamus, successiones tollimus et omne ius legitimum abdicamus*”, Const. *Ut nullus se intromittant de factis seu consiliis regum*: “*Disputare de regis iudicio, consiliis et institutionibus*”.

paragonato alla lesa maestà, e, come tale, punito con la morte e la confisca di ogni bene. La legislazione federiciana sanzionò severamente non solo gli eretici veri e propri, ma anche coloro che, aiutando suddette persone e macchiandosi del reato di favoreggiamento, rendevano più difficile l'applicazione delle sanzioni. Per costoro la pena era più mite e consisteva nella relegazione perpetua in un luogo isolato, e nell'onta dell'infamia per sé e i propri discendenti. Quest'ultima sanzione era particolarmente grave perché menomava la capacità giuridica del soggetto che ne era colpito, impedendogli l'acquisto di eredità, di pubblici uffici e la possibilità di fungere da testimone nei processi. Se, però, qualche discendente di costoro avesse denunciato e fatto condannare un eretico, avrebbe ottenuto la revoca dell'infamia come premio della sua fedeltà:

"..Quod acerbissimum reputantes, statuimus in primis ut crimen hereseos et damnate secte cuiuslibet, quocumque censeatur nomine sectatores, prout veteribus legibus est indictum, inter publica crimina numeretur. Nam sicuti perduellionis crimen personas adimit damnatorum et bona, et damnat post obitum etiam memoriam defunctorum, sic et in predicto crimine quo Patareni notantur per omnium volumus observari..⁶⁸".

"Patarenorum receptatores, credentes et complices et quocumque modo fautores qui ut pena possint alios eximere, dec se velut improvidi non formidant, publicatis bonis omnibus relegandos in perpetuum esse censemus; et ipsorum filii ad honores aliquos nullatenus assumantur, sed infamie perpetue nota laborent ut nec in testes in causis a quibus repelluntur infames, aliquatenus admittantur. Si tamen aliquis de filiis receptatorum vel fautorum deterxerit aliquem Patarenum cuius huiusmodi manifeste probetur perfidia, in fidei premium quam agnovit fame pristinae de imperiali clementia restitutionis in integrum beneficium consequatur⁶⁹".

Federico II si preoccupò, inoltre, di tutelare la sensibilità religiosa e la pietà per i defunti, dettando gravi sanzioni contro gli "spogliatori" di cadaveri e i violatori di tombe. La pena era il taglio della mano che aveva compiuto il misfatto:

factis non oportet; est enim pars sacrilegii disputare de eius iudiciis, factis et constitutionibus atque consiliis, et an dignus sit quem rex elegit et decrevit", Const. De arbitrio regis: "Multe leges sacrilegos sevissime puniereunt, sed pena moderanda est ex arbitrio iudicandi, nisi firte manifeste templa Dei fracta sint violenter, aut dona et vasa noctu sublata sint; hoc enim casu crimen capitale est", Const. De blasphemantibus Deum et virginem Mariam: "Blasphemantes Deum et Virginem gloriosam lingue maliloque mutilatione punimus", Const. De raptu, et violentia monialibus illata: "Si quis rapere sacras Deo virgines, aut nondum velatas, occasione etiam matrimonii iungendi, presumpserit; capitali pena feriatur".

68 Const. *De hereticis et patarenis*, in *Federici cit.*, vol. IV, pp. 5 ss.: *"Reputando ciò molto ingiusto, stabiliamo tra le prime cose che il crimine di eresia e di qualsivoglia setta dannata, in qualunque modo siano appellati i membri della setta, è annoverato tra i crimini pubblici, come è stabilito dalle antiche leggi. Infatti, come il crimine di tradimento sottrae persone e beni dei condannati e condanna dopo la morte del colpevole anche la memoria del defunto, così vogliamo che sia osservato anche nel predetto crimine di cui son accusati i Patarini e in tutti gli altri casi di eresia.."*

69 Const. *De patarenorum receptatoribus, credentibus, complicitibus et fautoribus*, in *Federici cit.*, vol. IV, p. 8: *"I favoreggiatori, i fedeli, i complici e i fautori in qualsiasi modo che dalla pena legittima possano esimere gli altri, comandiamo, affinché non temano invano per se stessi, che siano da relegarsi in perpetuo, confiscati tutti i propri beni; e i figli degli stessi non siano assunti in nessuna carica pubblica, ma subiscano perpetuamente la nota dell'infamia, affinché non siano ammessi come testimoni nei giudizi dai quali sono esclusi gli infami. Se, tuttavia, qualcuno dei figli dei favoreggiatori, o fautori, abbia denunciato qualche patarino e ne abbia manifestamente provato la colpa, consegua in premio alla fedeltà che ha dimostrato, dalla clemenza imperiale, il beneficio dell'integrale restituzione della vecchia dignità".*

"Si quis aliquem obitum forte repererit, vel ad quem specialiter se forte contulerit, spoliare tentaverit aut nudum aut fere nudum reliquerit, mutilatione manus ipsum volumus esse plectendum; pena que in violatores sepulcrorum et eis violatis cadavera spoliantes, veteribus le gibus est statuta, in suo robore permanente⁷⁰".

Come già detto, l'ordinamento statale recepiva anche principi, norme ed istituti dell'ordinamento canonico, di fondamento teologico-sacrale, e muniva gli stessi di gravi sanzioni, rendendo crimen publicum un comportamento peccaminoso che veniva punito, non solo dalla Chiesa, con le sanzioni canoniche - penitenza, scomunica, interdizione dai sacramenti - ma anche dallo stato. Era il caso dei prestiti usurari, ad interesse, gravemente sanzionati dal diritto canonico ed interdetti ai Cristiani, in base al comandamento divino contenuto nelle Sacre Scritture⁷¹. L'usura fu, quindi, punita come crimine pubblico, con la *publicatio omnium bonorum tam mobilium quam immobilium* dell'usuraio, venendo esonerati dal rispetto di tale divieto i soli Giudei. Questi ultimi, tuttavia, se volevano evitare di incorrere nella suddetta sanzione, dovevano percepire interessi sul capitale non superiori al saggio annuo loro fissato dallo stato e, cioè, un'oncia per anno:

"..Huiusmodi nostre constitutionis edicto omnibus regni nostri fidelibus et quibuslibet aliis in regno morantibus, etiam si extra regnum fuerit oriundi, firmiter inhibemus, ut nullus in posterum pecunias suas per se vel per alios mutuo sub magnis usuris vel minimis dare fenori audeat publice vel occulte. Et ut ipsorum audacia, qui sue salutis immemores et edicti nostri extiterint temerarii contemptores, inulta non maneat, presenti lege sancimus ut quicumque amodo fenerator in regno inventus fuerit, omnium bonorum suorum tam mobilium quam stabilium publicatione damnetur: Omnibus etiam regni nostri fidelibus concedimus liberam potestatem usurariorum nequitiam in publicum defrerendi, nec a delatione propterea aliquis repellatur; quod damnum proprium, vel suorum, vel suam iniuram minime persequatur; sed crimen istud presenti lege sit publicum, ita quod omnibus, qui in actionibus et in criminibus publicis admittuntur usurarios accusandi licentia tribuatur. A nexu tamen presentis constitutionis nostre iudeos tantum excipimus, in quibus non potest argui fenus illicitum, nec divina lege prohibitum, quos constat non esse sub lege a beatissimis patribus instituta, quos etiam auctoritate nostre licentie improbum fenus nolumus exercere; sed metam ipsis imponimus, quam eis non licebit transgredi, videlicet ut pro decem unciis per circulum anni integri unam ipsius tantummodo lucrari liceat pro usuris; quicquid autem ultra acceperint, in nonum curie nostre componant, nec ex abusu licentie quam eisdem propter necessitatem

70 Const. *De spoliatoribus et violatoribus*, in Federici cit., vol. IV, p. 176: "Se qualcuno, per caso, abbia trovato un morto, si sia avvicinato a quello e abbia tentato di spogliarlo e lo abbia lasciato nudo o seminudo, vogliamo che lo stesso sia punito con il taglio della mano; pena che è stata stabilita dalle antiche leggi e permane ancor oggi, contro i violatori di sepolcri e gli spogliatori di cadaveri".

71 Lc. 6, 34-35: "...Se fate dei prestiti a coloro da cui sperate di ricevere che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per ricevere altrettanto.". Sul problema dell'usura nel Medioevo, G. Duby, *Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo*, Bari 1983, pp. 30 ss., R. Latouche, *Le origini dell'economia occidentale*, Napoli 1970, pp. 48 ss., P. Malanima, *Uomini, risorse, tecniche nell'economia europea dal X al XIX secolo*, Milano 2003, pp. 75 ss.

*hominum coacti relinquimus, commodum ultra licitum consequantur*⁷²”.

È interessante esaminare, anche sommariamente, la disciplina degli “illeciti familiari”, cioè dei reati perpetrati contro il sacramento matrimoniale, e sui quali la Chiesa, dato l’evidente fondamento scritturistico-religioso di tali istituti, si riservava una *directa potestas* disciplinare⁷³. Anche in questo caso, la legislazione normanno-sveva si interessò di disciplinare i rapporti giuridici familiari in base alla concezione cattolica e canonica della famiglia e del matrimonio eterosessuale, esogamico e monogamico, contenuta nell’ordinamento ecclesiastico, e di riservare ai giudici secolari ogni decisione in merito a trasgressioni dei doveri familiari o a eventuali violazioni degli impedimenti canonici matrimoniali, produttive dell’invalidità del matrimonio⁷⁴. Infatti, l’unico vincolo matrimoniale legalmente riconosciuto era quello religioso, cattolico, celebrato dal parroco, o dal vescovo, alla presenza di testimoni, previo solenne fidanzamento, o “sponsali”, cui si accompagnava la solenne promessa di matrimonio, produttivo di figliolanza legittima. Infatti, i figli illegittimi, naturali o adulterini, erano privati di ogni facoltà successoria sul patrimonio dei genitori e la donna, se non sposata nelle forme prescritte, era privata dei cespiti dotali⁷⁵.

L’adultera, violando il dovere legale e sacramentale della fedeltà coniugale, si esponeva a dure pene, come il taglio del naso o la pubblica bastonatura, anche se il marito l’aveva perdonata, tenendola con sé, e non l’aveva citata in giudizio⁷⁶. A tali

72 Const. *De usurariis puniendis*, in *Federici cit.*, vol. IV, p. 10: “..Parimenti con l’editto della nostra costituzione fermamente proibiamo a tutti i fedeli del nostro regno e a chiunque dimori in esso, anche se stranieri di origine, che nessuno in futuro osi, pubblicamente o occultamente, dare in prestito danaro proprio, nell’interesse suo o di altri, ad interessi alti o bassi. E affinché l’audacia degli stessi, che immemori della propria salvezza divengano temerari violatori del nostro editto, non resti impunita, stabiliamo, con la presente legge, che qualunque usuraio sia trovato nel regno, sia condannato alla confisca di tutti i suoi beni, sia mobili che immobili. E a tutti i fedeli del nostro regno concediamo la facoltà di denunciare pubblicamente la malvagità degli usurai, affinché nessuno sfugga alla denuncia e che il suo delitto sia perseguito a danno proprio e dei suoi beni; e questo illecito divenga, con la presente legge, un crimine pubblico, così che sia concessa la facoltà di accusare gli usurai a tutti coloro che hanno facoltà di ricorrere alle azioni ed ai giudizi criminali. Tuttavia, escludiamo dall’obbligo della presente costituzione i Giudei soltanto, nei confronti dei quali non può essere ritenuta illecita l’usura, né proibita dalla legge divina che risulta non esser stata istituita, sotto i beatissimi pontefici, ma che, tuttavia, non vogliamo che esercitino l’improba usura col permesso della nostra autorità: imponiamo, pertanto, agli stessi il limite, che non potranno trasgredire, così che sia lecito ad essi ricavare soltanto una sola oncia per anno, anziché dieci; chiunque prenda di più, versi alla nostra curia la nona parte, né diamo licenza, in conseguenza dell’abuso, che ricavano un guadagno, oltre il lecito, anche se spinti dalla umana necessità”.

73 Sul punto, E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano 1962, pp. 87 ss., C. N. L. Brooke, *Il matrimonio nel Medioevo*, Bologna 199, pp. 49 ss., V. Del Giudice, *Sommario di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1979, pp. 40 ss., J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 40 ss., J. Goody, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell’Occidente*, Bari 1995, pp. 229 ss., *Storia del matrimonio*, a cura di M. Di Giorgio e Klapish Zuber, Bari 1996, pp. 10 ss.

74 *Ibidem*.

75 *Ibidem*.

76 L’adulterio, cioè la violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale da parte della *mulier*, si caratterizzava anche come un vero e proprio *crimen publicum*, lesivo non solo dell’onore coniugale del consorte, ma di un interesse pubblico attinente alla stabilità ed integrità dei rapporti familiari: quindi non si trattava solo di un semplice comportamento immorale o rilevante, al massimo, sul piano dei rapporti giuridici privati e sanzionato con una pena pecuniaria o un congruo risarcimento. La dimostrazione più evidente dell’importanza attribuita alla gravità del crimine, consiste nel fatto che esso, non soltanto era sanzionato con una pena corporale, ma era punibile anche in mancanza di un’espressa denuncia da parte del marito. Nella disciplina del reato, infatti, concorrevano chiaramente la tutela di due interessi: quello del marito alla difesa del proprio onore e quello pubblico, inerente alla pubblica decenza e moralità. Infatti, l’iniziativa repressiva era, inizialmente, concentrata nelle mani del consorte tradito, attraverso l’esperimento della *accusatio adulterii* e, solo successivamente, in caso di mancata *accusatio*, subentrava il potere pubblico, disponendo la flagellazione dell’adultera. Sul punto, T. Indelli, *o. c.*, pp. 10 ss.

sanzioni si aggiungeva, poi, la confisca dell'intero patrimonio, a meno che l'adultera non avesse già procreato figli legittimi dal precedente matrimonio, nel qual caso essi avevano comunque diritto alla successione e non si procedeva alla *publicatio bonorum*. Si rese, dunque, omaggio alle antiche consuetudini quando si consentì al marito tradito, in caso di flagrante adulterio, di uccidere la moglie e l'amante, o uno solo di essi, sfuggendo all'accusa di omicidio volontario. Il marito era tenuto a denunciare obbligatoriamente l'adultera flagrante, altrimenti rischiava un'incriminazione per favoreggiamento di adulterio. Inoltre il marito che, pur avendo denunciato l'adultera, non la ripudiava, ma la teneva ancora con sé, sotto il proprio tetto, perdeva lo *ius accusationis adulterii* in futuro. L'ipotesi di commesso adulterio integrava un'ipotesi di *divortium ex iusta causa* e, pertanto, la legge statale consentiva, eccezionalmente, in deroga al principio dell'inviolabilità sacramentale, il ripudio della donna:

"Sancimus lege presenti, volentibus omnibus legitimum contrahere matrimonium necessitatem imponi, quatenus post sponsalia celebraturi nuptias sollemniter quisque pro modulo suo seu quomodolibet limen petat ecclesie, sacerdotum benedictionem post scrutinium consecuturum anulum ponat, preci postulationique sacerdotali subdantur; si voluerint futuris heredibus successiones relinquere. Alioquin amodo molientes contra regale nostrum edictum, neque ex testamento neque ab intestato, habituros se legitimos filios heredes ex illicito matrimonio per nostram sanctionem noverint procreatos; mulieres etiam nubentes legitimas dotes debitas non habere⁷⁷".

"..Legum igitur asperitate lenita, non ut olim gladio agendum, sed rerum ad eam pertinentiam confiscatio inducetur, si filios legitimos ex eo matrimonio violato vel alio non habuerit. Iniquum enim est eos successione privari, qui nati sunt eo tempore quo thori lex legaliter servabatur. Aut viro tradenda est nullatenus ad vite periculum seviture, sed ultioni thori violati nasi treuncatione quod seivius et atrocius inducitur persecutor; ultro enim nec viro nec parentibus sevire licebit. Quod si vir eius noluerit in eam dare vindictam, nos maleficium huiusmodi non sinemus inultum; precipimus igitur publice flagellandam⁷⁸".

77 Const. *De coniugiis*, in O. Zecchino cit., p. 82: "Con la presente legge stabiliamo che sia fatto obbligo a tutti quelli che hanno intenzione di contrarre matrimonio di chiedere, dopo gli sponsali, solennemente, ciascuno a suo modo e piacimento, di entrare in chiesa per ottenere la benedizione dei sacerdoti; dopo che è seguita l'investigazione pongano l'anello e si sottomettono alle preghiere e alle richieste del sacerdote, se vogliono riservare la successione ai futuri eredi. Sappiano, inoltre, quelli che d'ora in poi si pongono contro il nostro editto reale che, secondo la nostra disposizione, non avranno come eredi legittimi né per testamento, né per successione intestata i nati da matrimonio illecito: le donne non abbiano neanche la dote legittima dovuta alle altre spose".

78 Const. *De crimine adulterii*, in O. Zecchino cit., p. 82: "Mitigata, dunque, l'asprezza delle leggi, non si deve infliggere come una volta la pena di morte con la spada, ma si deve applicare la confisca del patrimonio di lei, se non abbia avuto figli legittimi dal matrimonio violato o altro. È, infatti, ingiusto che siano privati della successione quelli che sono nati al tempo in cui la legge della convivenza coniugale era legalmente rispettata. Deve, invece, essere consegnata al marito che in nessun modo dovrà infierire a rischio della vita, ma dovrà punire l'adulterio con il taglio del naso, e ciò sia fatto inesorabilmente e nel modo più esemplare, ma non sarà lecito né al marito, né ai genitori infierire oltre. Se, poi, suo marito non si sarà voluto vendicare su di lei, noi non lasciamo che un delitto di tal fatta resti impunito ed ordiniamo, pertanto, che venga flagellata pubblicamente".

"Si maritus uxorem in ipso actu adulterii deprehenderit, tam adulterum quam uxorem occidere licebit, nulla tamen mora protracta. Lex maritum lenocinii pena coercescit, qui uxorem in adulterio deprehensam retinuit, adulterumque dimisit; nisi forte sine culpa sua ille diffugerit⁷⁹".

"Qui post crimen adulterii intemptatum uxorem receperit, destituisse videtur, ideoque suscitare questionem ultra non poterit⁸⁰".

"..Repudium in hac accusatione pretermittendum..⁸¹".

Dal punto di vista della repressione processuale dell'adulterio⁸², essa era affidata, in epoca normanna, ai tribunali secolari; gli adulteri non potevano essere citati in giudizio simultaneamente, ma uno per volta; inoltre, se l'uomo avesse dimostrato la propria estraneità ai fatti, anche la donna sarebbe stata prosciolta da ogni accusa. Per tale crimine non era prevista, anche nelle more del processo, alcuna detenzione o violenza sugli imputati:

"Adulter et adultera simul accusari non possunt, alter singulariter est accusandus, et rei exitus expetendus; nam si adulter defendi poterit, mulier est secura, nulli ulterius responsura: Si vero fuerit condemnatus, tunc demum mulier accusatur. Lex delectum non facit, quis primum debeat conveniri, sed, si uterque est presens, vir conveniendus est primus...In hac accusatione..neque violentia seu detentivo adhibenda..⁸³".

Attentati contro la santità e solidità della famiglia e del matrimonio erano considerati anche l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione da parte di mezzane e lenoni, anche se parenti di sangue, e tutti venivano puniti alla stregua di adulteri, mentre non era punita la "prostituzione volontaria": bastava per questa una semplice condanna morale, forse ecclesiastica, e non una *publica poena*. Tuttavia, Federico II, pur escludendo le prostitute dall'accusa di adulterio, stabilì più severamente, rispetto ai suoi predecessori, che l'adescatrice di uomini fosse punita con la pubblica flagellazione e con il *signum facinoris*, ovvero uno sfregio perpetuo sulla fronte, e che, se recidiva, subisse la pena delle adulate: il taglio del naso. Inoltre, il

79 Const. *De vindicta adulterantium*, in O. Zecchino cit., p. 90: "Se il marito avrà sorpreso la moglie in flagrante adulterio, potrà uccidere tanto l'adultero quanto la moglie, senza lasciar trascorrere alcun lasso di tempo. La legge punisce come lenone il marito che abbia mantenuto presso di sé la moglie sorpresa in flagrante adulterio e abbia lasciato andare l'adultero, a meno che questi sia fuggito non per sua colpa".

80 Const. *De desistentibus ab accusatione*, in O. Zecchino cit., p. 90: "Chi abbia ripreso con sé la moglie, dopo aver denunziato l'adulterio, dimostra di aver desistito e, pertanto, non potrà intentare alcuna azione".

81 Const. *De accusatione adulterii*, in O. Zecchino cit., p. 84: "...In presenza di questa accusa si deve lasciar passare il ripudio..".

82 Federico II restituì ai tribunali ecclesiastici, come dimostrerò più avanti, in sede di esame dell'*episcopalis audientia* il privilegio esclusivo di giudicare e sanzionare l'adulterio.

83 Const. *De accusatione adulterii*, in O. Zecchino cit., p. 84: "L'adultero e l'adultera non possono essere accusati simultaneamente, egli deve essere processato singolarmente e deve attendere l'esito dell'accusa; se, infatti, l'adultero potrà scagionarsi, la donna è salva e non dovrà rispondere di nient'altro. Se, invece, sarà stato condannato allora sarà accusata anche la donna. La legge non stabilisce chi debba essere chiamato per primo a giudizio, ma se sono entrambi presenti, l'uomo deve esser chiamato per primo...In presenza di questa accusa...non va usata violenza o detenzione".

marito che, consapevolmente, tollerava l'adulterio della moglie, non vietandole tale comportamento, non poteva accusarla in giudizio e veniva punito con l'*infamia*⁸⁴.

In epoca sveva, una disposizione federiciana stabilì che non era punibile il lenocinio esercitato dalle madri, propter inopiam, se dettato dalla necessità di mantenere se stesse e le figlie, purché queste fossero consenzienti:

*"Lenas sollicitantes alienam castitatem genus criminis pessimum tamquam ipsas adulteras puniendas, presenti lege sancimus. Matres virgines filias venalicias proponentes et maritalia federa fugientes, ut lenas ipsas persequimur, scilicet ut nasus earum abscindantur; castitatem enim et virginitatem suorum viscerum vendere inhumanum est et crudele; quod si filia se ipsam prostituuit, mater vero tantum consentit, iudicis arbitrio reliquentur"*⁸⁵.

*"Que passim formam venalem exhibuit, et vulgo prostitutam se prebuit, huius criminis accusationem amovit; violentiam tamen ei ingeri prohibemus et inter boni testimonii feminas habitare vetamus"*⁸⁶.

*"...Aliarum tamen mulierum animos attraentes que, a nemine custodite, se dederunt aliquando virorum voluntatibus et voluptatibus...fustigari censemus, et ipsas in recognitionem semel attentati facinoris in fronte signari. Scituris firmiter leneis huiusmodi si tentaverint denuo reiterare commissa, detruncationis nasi pene procul dubio subiacebunt"*⁸⁷.

84 In epoca sveva (XIII sec.) la disciplina di tali delitti rimase pressoché invariata, se si esclude, in materia di adulterio, come dimostrerò più avanti, il trasferimento di competenza ai tribunali ecclesiastici, con un riparto di competenze tra foro ecclesiastico e secolare in caso di concorso in adulterio con violenze materiali o morali: Const. *De adulteriis et lenociniis*: "At viro tradenda est mulier nullatenus vite periculo sevituro, sed ultionem tori violati nasi truncatio, prosequatur. Ultra enim neque viro neque parentibus sevirere licebit: Quod si vir eius in eam vindictam dare noluerit, nos huiusmodi maleficium non sinemus inultum, sed ipsam precipimus publice flagellandam". Const. "De repudiis concedendis: repudium in hac accusatione semper est permittendum, neque violentia seu detentio adhibenda. Const. *De lenis*: "Lenas sollicitantes alienam scilicet castitatem, genus criminis pessimum, tamquam ipsas adulteras puniendas esse presenti lege sancimus". Const. *De matribus suas filias exponentibus*: "Matres virgines filias prostituentes et maritalia federa fugientes ut lenas ipsas prosequimur, ut nasus eis similiter abscindatur. Castitatem enim suorum viscerum vendere inhumanum est et crudele. Quod si filia se ipsam prostituuit, mater vero solummodo consentit, iudicis arbitrio reliquantur". Const. *De pena uxoris in adulterio deprehense*: "Si maritus uxorem in ipso actu adulterii deprehenderit, tam adulterum quam uxorem occidere licebit, nulla tamen mora protracta". Const. *De pena mariti ubi adulter aufugit*: "Maritum lenocinii pena coercet qui uxorem in adulterio deprehensam retinuit, adulterumque dimisit, nisi forte sua culpa diffugiat". Const. *De pena adulterii*: "Qui coram se spectante vel alio permittit cum ganeis suam coniugem lascivire, non facile poterit eam iudicio accusare. Viam quippe mechandi aperit, qui cum possit prohibere, consentit". Const. *De prohibita questione femine*: "Quod si patenter deprehenderimus quempiam habere uxorem questuosam, digna nostris temporibus mox sequatur pene vindicta. Eum quoque pena infamia condemnamus". In *Federici cit.*, vol. IV, pp. 168 ss.

85 Const. *De crimine lenocinii*, in O. Zecchino cit., p. 88: "Con la presente legge stabiliamo che le mezzane che insidiano l'altrui castità, genere di delitto oltremodo turpe, siano da punire come le stesse adultere. Perseguiamo come le stesse mezzane e cioè con il taglio del naso, le madri che, per fine di lucro, offrono le figlie vergini e rifuggono dal vincolo matrimoniale; è, infatti, inumano e crudele mettere in vendita la castità e la verginità delle proprie figlie; se, poi, la figlia si prostituisce da sola, la madre che abbia dato soltanto il consenso soggiacerà al giudizio discrezionale del giudice".

86 Const. *De meretricibus*, in O. Zecchino cit., p. 84: "Colei che si offre indiscriminatamente per denaro e si concede al popolo come prostituta, tiene lontana l'accusa di questo delitto; proibiamo tuttavia, che le venga usata violenza e le vietiamo di abitare tra le donne di onesti costumi".

87 Const. *De lenonibus*, in *Federici cit.*, vol. IV, p. 172: "...Tuttavia, stabiliamo che siano flagellate e segnate sulla fronte in ricognizione del perpetrato crimine le donne attraenti che talvolta diedero se stesse alle voluttà ed ai piaceri degli uomini, senza la protezione di nessuno. Sappiano le adescatrici di tal fatta che soggiaceranno, senza alcun dubbio, alla pena del taglio del naso, se tenteranno di reiterare i loro crimini".

“..*Qui coram se spectante vel arbitro permittit cum ganeis coniugem suam lascivire non facile nostro iudicio poterit accusare. Viam quippe peccandi mechandi aperit, qui cum possit prohibere consentit...quod si patenter deprehenderimus quempiam habere incestuosam uxorem, dignam mox sequermur pene vindictam; eum quoque pena infamie condemnamus..*⁸⁸”.

“..*Alias etiam consentientes et filias, quas forte propter inopiam nedum maritare, sed etiam nutrire non possunt, alicuius voluptatibus exponentes, a quo et sustentationem vite et gratiam aliam prestolantur, pene subiacere non tam iustum credimus quam iniquum*⁸⁹”.

L'episcopalis audientia.

In epoca sveva, Federico II si preoccupò di salvaguardare il privilegio ecclesiastico dell'*episcopalis audientia*, cioè della facoltà riconosciuta ai vescovi, fin dall'epoca romana, tardo-imperiale (IV sec. d. C.)⁹⁰, di amministrare la giustizia, non solo sui chierici regolari o secolari della propria diocesi, ma anche sui laici della stessa, quando sorgevano contestazioni di diritti o venivano commessi illeciti contemplati dall'ordinamento canonico e riservati dalla legge dello stato a tale disciplina (si pensi alle materie inerenti il diritto familiare e matrimoniale, o all'usura, all'eresia o alle sanzioni liturgico-disciplinari).Ovviamente i vescovi applicavano le norme di diritto sostanziale e procedurale dell'ordinamento ecclesiastico⁹¹. Fe-

88 Const. *De crimine adulterii*, in O. Zecchino cit., p. 84: “..Colui che in propria presenza o volontariamente permette che sua moglie si conceda a libertini dissoluti, a nostro avviso, non potrà facilmente accusare. Apre indubbiamente la via al peccato chi, potendo impedire, consente...ma se scopriamo, senza alcun dubbio, che la moglie si prostituisce, immediatamente lo perseguiteremo con un castigo appena adeguato, lo condanniamo anche alla pena dell'infamia..”.

89 Const. *De pena matris filiam publice prostituentis*, in Federici cit., vol. IV, p. 173: “..Crediamo che soggiacere alla pena del lenocinio sia non tanto ingiusto quanto crudele per le madri che prostituiscono le proprie figlie consenzienti che a causa dell'indigenza non possono maritare, né nutrire, per volontà di qualcuno, da cui ricevono il necessario per vivere”.

90 Sui primi sviluppi dell'*episcopalis audientia* nella Tarda Antichità, T. Indelli, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Valentiniano III* (sec. IV-V d. C.), in “SinTesi”, fasc. I/2012, pp. 1-22. L'origine della prerogativa vescovile di amministrare la giustizia si suole attribuire alle parole di San Paolo, contenute nell'Epistola ai Corinzi. In essa l'apostolo invitava i Cristiani a non sottoporre le proprie controversie ai giudici imperiali, ma alle sagge guide pastorali delle comunità, giustificando tale invito con ragioni di natura non solo pratica, ma anche eminentemente teologica. Infatti, sosteneva l'apostolo, era necessario evitare la contaminazione di elementi idolatrici, impliciti nell'uso delle formule processuali pagane, ma era anche contraddittorio che i “puri”, gli eletti in Cristo, si facessero giudicare dai giudici pagani che, evidentemente, della vera giustizia, quella evangelica, erano privi. Molto meglio, allora, evitare ogni genere di torto e litigio, anche sopportando l'ingiustizia e porgendo l'altra guancia, ma solo se era difficile o impossibile ricorrere al giudizio dei saggi della comunità di appartenenza, i vescovi, i soli in grado, per la conoscenza dei fedeli della comunità, per autorità morale, cultura e competenza di *iudicare*, di assumersi l'arduo compito paolino. Cor. I, 6,1-8: “Vi è tra di voi chi, avendo una questione con un altro, ha l'ardire di farsi giudicare dagli ingiusti, anziché dai santi? O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se da voi viene giudicato il mondo, sareste incapaci di giudizi da nulla? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più, dunque, le cose di questa vita! Quando perciò, doveste giudicare di affari quotidiani, designate a giudici i più umili della Chiesa. Lo dico per farvi arrossire! Cosicché non vi sarebbe nessuno tra di voi saggio da poter fare da intermediario tra i suoi fratelli? Ma un fratello viene chiamato in giudizio da un fratello, e per di più davanti a infedeli! Senza dire che è già una colpa per voi avere liti vicendevoli! Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto far torto? Ma voi commettete ingiustizia e recate danno, e ciò ai fratelli! O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il Regno di Dio? Non illudetevi: né gli impuri, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i depravati, né i ladri, né i cupidi, né gli ubriaconi, né i maldicenti, né i rapaci erediteranno il Regno di Dio..”.

91 M. Ascheri, *o. c.*, pp. 303 ss.

derico II riconobbe espressamente tale diritto ecclesiale in materia di repressione delle eresie e dell'adulterio. In entrambi i casi, però, egli si interessò di circoscrivere i limiti in cui la giurisdizione ecclesiastica poteva essere esercitata; nel caso degli adulteri, la competenza era del tribunale ecclesiastico, se "volontari" e non determinati da violenza fisica o morale. In quest'ultimo caso, ferma la competenza ecclesiastica in materia di adulterio, il giudizio sulle violenze e la sanzione conseguente erano di competenza dei pubblici tribunali (baiuli, giustizieri). In materia di adulterio venne, dunque, introdotto un vero e proprio sistema di ripartizione delle competenze processuali tra giustizia ecclesiastica e statale. Nel caso degli eretici il discorso è più complesso⁹².

Federico punì l'eresia, e il suo favoreggiamento, come crimine non solo canonico, ma anche pubblico, accogliendo, così, gli auspici espressi dalla Santa Sede nel IV Concilio Lateranense, nel 1215, e con le bolle pontificie *Ad abolendam* e *Ad extirpandam*, rispettivamente del 1184 e del 1247⁹³. Ne fissò le sanzioni - condanna a morte e confisca dei beni - e ripartì le competenze sanzionatorie tra lo "Stato" e la "Chiesa": ai giudici ecclesiastici spettava unicamente cooperare con i magistrati statali nello svolgimento dell'istruttoria preliminare. Se al termine della stessa, in base agli elementi probatori raccolti, si accertava la colpevolezza del reo, il giudice ecclesiastico lo invitava a pentirsi e a desistere dall'errore, *more canonico*; in caso contrario, lo consegnava al tribunale civile, perché lo giustiziasse con la pubblica vivicombustione, in base al precetto per cui "*ecclesia vivificat, non occidet*".

"Maiestati nostre quorundam prelatorum querimonia patefecit quod ecclesie sue a iusticiariis, camerariis et baiulis regni nostri privantur et minuuntur iure suo, videlicet de adulteriis que non permittunt iudicari et corrigi in curia ecclesie, sicut debet, et de personis clericorum que ab eis iudicantur et incarcerantur; quod si verum est, nobis displicet et grave videtur. Non enim decet neque volumus ut ea que ab ecclesia iudicari et coerceri debent, ab aliis puniantur et iudicentur aut corricantur. Quare mandamus et precipimus firmiter ut amodo de adulteriis iudicandis iustitiarum, camerarii et baiuli non se intromittant. Sed et si quis de parochia alicuius ecclesie de adulterio accusatus vel deprehendus fuerit, ad iudicium ipsius ecclesie iudicetur et corrigatur; excepto si per insultum vel violentiam adulterium committatur. Quod si acciderit, iudicetur ab ecclesia de adulterio quod spectat ad iudicium ecclesie; et hoc quod spectat ad iudicium seculare, videlicet de insultu et violentia, in nostra curia iudicetur. Preterea mandamus omnibus nostris officilibus ut de adulteriis coercendis omnibus prelati, quibus opus fuerit, auxilium tribuant⁹⁴".

92 Sulla "lotta all'eresia" da parte di Federico, A. Di Stefano, *L'idea imperiale di federico II*, Palermo 1927, pp. 45 ss., H. Jedin, *Storia della Chiesa*, vol. V/1, Milano 1999, pp. 40 ss.

93 Sul IV concilio lateranense e sull'organizzazione del potere inquisitorio, A. Paravicini Bagliani, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996, pp. 168 ss.

94 Const. *De adulteris coercendis*, in *Federici cit.*, vol. IV, pp. 171 ss.: "La nostra maestà, a causa delle lamentele dei prelati, ha scoperto che le sue chiese sono private e minorate del proprio diritto dai giustizieri, camerari e baiuli del nostro Regno, che non permettono che gli adulteri siano giudicati e corretti dal tribunale ecclesiastico, come è doveroso, e le persone ecclesia-



“..Et ut ipsorum nequitia, qui quia Deum non sequuntur in tenebris ambulat, detegatur, nemine etiam deferente, diligenter investigari volumus huiusmodi scelerum patratores, et per officiales nostros sicut et alios malefactores inquiri, ac inquisitione notatos, etsi levis suspicionis argumento tangatur, a viris ecclesiasticis et prelati examinari iubemus; per quos si evidenter inventi fuerint a fide catholica saltem in aliquo deviare, ac per ipsos pastorale more commoniti, tenebrosis Diaboli relictis insidiis noluerint agnoscere Deum lucis, sed in erroris concepti constantia perseverent, presentis nostre legis edicto damnatos mortem pati Patarenos decernimus quam affectant, ut vivi in conspectu populi comburantur flammis commissi iudicio; nec dolemus quod in hoc ipsorum satisfacimus voluntati ex quo penam solummodo nec fructum aliquem alium consequuntur erroris. Apud nos pro talibus nullus intervenire presumat; quod si quis fecerit, in ipsum nostre indignationis aculeosa non immerito convertemus⁹⁵”.

stiche sono giudicate ed incarcerate da essi: ciò se è vero ci dispiace e appare grave. Infatti, è lecito, né vogliamo che quelle cose che dalla Chiesa devono essere giudicate e represses, da altri siano giudicate, punite o emendate. Pertanto, comandiamo e stabiliamo che, d'ora in poi, i giustizieri, i camerari ed i baiuli, non si intromettano nelle cause di adulterio. Ma se qualcuno di una parrocchia di qualche chiesa fosse accusato di adulterio o sorpreso, dovrà essere portato al giudizio della stessa Chiesa, in cui gli adulteri devono essere giudicati e dal tribunale ecclesiastico sia giudicato ed emendato; eccetto il caso in cui l'adulterio fu commesso per minaccia o violenza. Se accada ciò, sia giudicato dalla Chiesa l'adulterio che spetta al suo giudizio; e ciò che spetta al giudice secolare, cioè minaccia e violenza, sia giudicato dal nostro tribunale. Inoltre, comandiamo che tutti i nostri ufficiali prestino aiuto, nella repressione degli adulteri, a tutti i prelati che ne abbiano bisogno”.

95 Const. *De hereticis et patarenis*, in *Federici cit.*, vol. IV, pp. 5 ss.: “..E affinché la malvagità degli stessi che camminano nelle tenebre, poiché non seguono Dio, sia scoperta, anche con la denuncia dei nomi, vogliamo che si indaghi diligentemente sui perpetratori di delitti siffatti e che, per mezzo dei nostri ufficiali, si indaghi come per gli altri criminali e comandiamo che gli inquisiti, anche se colpiti dalla prova di un lieve sospetto, siano interrogati dagli ecclesiastici e dai prelati; dai quali, ammoniti, secondo l'uso ecclesiastico, se furono scoperti aver deviato palesemente dalla retta fede cattolica in qualcosa, e non vogliano conoscere la luce di Dio, abbandonate le insidie tenebrose del Diavolo, siano condannati alla morte che essi bramano, secondo l'editto della presente nostra legge, bruciati vivi al cospetto del popolo, affidati al giudizio delle fiamme; né ci dispiace di ciò poiché, con ciò, soddisfiamo la volontà degli stessi che conseguono solo la pena e non altro frutto del loro errore. Nessuno osi intercedere per tali persone presso di noi; se abbia fatto ciò, non immeritatamente rivolghiamo sullo stesso gli aculei della nostra indignazione”.

Quaderni dell' AGRO

documenti e studi
6, primavera 2016

Direttore
Francesco G. Forte

Progetto grafico
Luigileone Avallone
Impaginazione
ADServizi - Salerno

Editore Lo Stato delle cose ed. - Oèdipus
via Dentice D'Accadia, 49 - 84014 Nocera, Sa
email: statodellecose@gmail.com
info@oedipus.it - www.oedipus.it

Redazione V. La Francesca 31 - 84024 Salerno
email: archivi.forte@libero.it
tel. 3930589555 - 3392732509

Stampa Tipografia Printer - Solofra (AV)

I *Quaderni dell'Agro* costituiscono supplemento speciale de *Lo stato delle cose*, periodico di pensiero critico e scritture. Autorizzazione tribunale di Nocera, Sa n. 144/1997

ISBN 978-88-7341-243-4

in copertina *oinochoe in bucchero con iscrizione in alfabeto nucerino*, Museo archeologico provinciale dell'Agro nocerino

La collaborazione è per invito, ma ogni documento, anche iconografico, inviato alla redazione sarà opportunamente valutato

Testi ed immagini possono essere riprodotti, a patto di citare con precisione le fonti (autori e QdA) e di non usarli per fini commerciali

Una copia € 9,00 - Enti e istituzioni € 12,00
Fascicolo doppio € 14,00 - Enti e Istituzioni € 18,00

per diffusione e abbonamenti
info@oedipus.it - tel. 3930589555

L'editore si scusa con i titolari di copyright per eventuali omissioni che, se segnalate, saranno corrette nel prossimo numero della rivista

Hanno collaborato
Roberta Bisogno, Saul Matteo Forte



indice dei fascicoli pubblicati

n. 1

Alfonso Fresa, *Memorie di un astronomo (I)* – Margherita Hack, *L'astronomia nella prima metà del secolo XX* [su Alfonso Fresa] – Claudia Pingaro, *Biografia di uno studioso che desiderava "significare qualcosa nel mondo"* – Enzo Rosamilia, fotografo, *I rituali dell'agro sarnese-nocerino: 1. Venerdì Santo a Roccapiemonte (1978) – 2. Uccisione del maiale, Castel S. Giorgio, frazione Trivio (1977)* – Serafina Aromolo Furriolo, *Il ricovero di Pietraccetta in Nocera di Salerno – Racconti efesii: Abrocome nelle tufare nocerine* (nota e tr. di fgf) – Gabriele Sellitti, *il poeta, la critica* – Angelo Calabrese, *Ricordando un fratello di libertà e di ideali* [Su G. Sellitti] – Carlo Vassallo, *Canti dei braccianti di San Marzano sul Sarno* (disegni di Gelsomino D'Ambrosio)

n. 2

Antonio Caiazza, *Sciopero degli operai tessili a Sarno nel 1868* (visto dall'altra parte) – Gerardo Alfano, *Lo scalpellino, mestiere scomparso* – Gennaro Cibelli, *Il traforo ferroviario a Passo dell'Orco* – Carmine Zarra, *Artisti e committenze nella Valle del Sarno* – Aniello Califano, *Marco Levi Bianchini: un Ebreo al manicomio di Nocera (I)* – Claudia Pingaro, *L'economia politica delle arti nel Regno di Napoli. Un dibattito settecentesco* – Vincenzo Cutolo, *L'attività teatrale a Sarno negli anni '70 e '80* – Carla Pedicino, *Patriziato e classi dirigenti ad Avellino in età moderna*

nn. 3-4

Antonio Caiazza, *Brigantaggio postunitario nell'Agro sarnese-nocerino* – Alfonso Fresa *Memorie di un astronomo (II)* – Gennaro Cibelli, *Castel San Giorgio: il Monastero di Santa Teresa alla Barra* – Aniello Califano, *Marco Levi Bianchini, un ebreo al manicomio di Nocera (II)* – Carmine Zarra, *Marco Pino e i dipinti ritrovati* – Claudia Pingaro, *Gli Atti del Parlamento di Nocera Corpo tra deficit finanziario e rivoluzione del '99* – Giuseppe Foscari, *Le aspirazioni del patriziato napoletano tra modello feudale e demanialità. Il caso di Cava* – Tommaso Indelli, *Matrimonio e famiglia nelle assise di Ariano di Ruggero II d'Altavilla (XII sec.)* – Carla Pedicino, *La storiografia politico-amministrativa del Regno di Napoli (secoli XVI e XVII). Problemi e prospettive*

n. 5

Antonio Caiazza, *Carboneria e moti liberali del Risorgimento a Sarno e nell'Agro* – Vincenzo Pepe, *Gianni, or a Night Scene* – Angela Corolla, *I castelli di Roccapiemonte e Castel S. Giorgio e le trasformazioni del territorio in epoca normanna* – Gennaro Cibelli, Gaetano Izzo, Gino Noia, *La Cappella di San Giorgio: un breve ragguaglio storico* – Una ipotesi di impianto – Francesco G. Forte, *Domenico Rea all'opera (lirica)* – Ugo Di Pace, *Artigiani* – Tommaso Indelli, *L'ars medica nella legislazione del Regno di Sicilia. Dai Normanni agli Svevi (XII-XIII sec.)* – Conversazione con Vincenzo Cutolo (seconda parte), *Da Sarno a Zurigo. Un'esperienza teatrale nella Svizzera tedesca.*